

CIX.

TORNATA DI VENERDÌ 25 MAGGIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il ministro di agricoltura e commercio presenta il disegno di legge per l'alienazione del bosco di Montello sotto un'altra forma. = Osservazioni del presidente della Camera sull'ordine dei lavori parlamentari. = Discussione del bilancio di grazia e giustizia — Discorrono sui capitoli i deputati Baccarini, Cavalletto, Vastarini-Cresi, Napodano, Di Camporeale, Sprovieri, Bobbio, Faldella, Sani, Campi, Palomba, Luciani, il relatore deputato Cuccia ed il ministro di grazia e giustizia — Approvansi tutti i capitoli del bilancio di grazia e giustizia ed il totale della spesa ordinaria e straordinaria e l'articolo 1° del disegno di legge. = Discutesi il bilancio dell'entrata del Fondo per il culto — Parlano i deputati Magnati, Merzario, ed il ministro di grazia e giustizia — Approvansi tutti i capitoli del bilancio, il totale dell'entrata del bilancio stesso ed il paragrafo a dello articolo 2 del disegno di legge — Approvansi senza discussione i primi capitoli del bilancio della spesa del Fondo del culto e dopo brevi osservazioni dei deputati Magnati, Merzario, del relatore deputato Cuccia e del ministro di grazia e giustizia, approvansi gli altri capitoli del bilancio e i rimanenti paragrafi degli articoli 2 e 3 con i relativi elenchi e le tabelle annesse. = Il presidente annuncia il risultamento delle votazioni a squittinio segreto sui due seguenti disegni di legge: Autorizzazione di storni di somme e di prelevamento dal fondo delle spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88 per il servizio del catasto; Bilancio di grazia, giustizia e culti.*

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4265. Le Deputazioni provinciali di Modena e di Novara consentono nella petizione della Deputazione provinciale di Padova (n. 4229) per l'allacciamento delle ferrovie secondarie e delle tramvie, ed il servizio cumulativo.

408

4266. La Giunta municipale di Pravisdomini consente nella petizione (n. 4244) della Giunta municipale di Oderzo circa la costruzione di un tronco di congiunzione della ferrovia Treviso-Motta con la Portogruaro-Gemona.

Congedi.

Presidente. Per motivi di famiglia, hanno chiesto congedo gli onorevoli: Tegas di giorni 15; Luzzi di 6.

(Sono conceduti).

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera una nuova redazione del disegno di legge per l'alienazione del bosco demaniale di Montello.

Prego la Camera di rimettere questa nuova redazione alla Commissione che si occupa dell'argomento.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questa nuova redazione che sarà stampata, distribuita, e, se non vi sono obiezioni, rimessa alla Commissione che studia l'argomento.

(La Camera approva).

Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe: votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Autorizzazione di storni di somme, e di prelevamenti dal fondo delle spese imprevidite nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, per il servizio del Catasto.

Però, proporrei alla Camera di differire la votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge, già stato approvato per alzata e seduta, per farla insieme con la votazione a scrutinio segreto sul bilancio di grazia e giustizia, la cui discussione sta per terminare.

Se non vi sono obiezioni verremo alla discussione del bilancio di grazia e giustizia.

(Così è stabilito).

La Camera rammenta che nella seduta di ieri, terminò la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A). ”

Si dà ora lettura della tabella A, che fa parte di questo articolo.

Ripeto l'avvertenza che i capitoli sui quali nessuno chiede di parlare, o nessuno fa proposte, s'intendono approvati con la semplice lettura.

TITOLO I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1, Ministero - Personale (*Spese fisse*), lire 571,423.84.

Su questo capitolo, ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Nella occasione che si discutevano i bilanci delle finanze e del tesoro, ebbi a raccomandare al ministro la sorte infelice di una classe, così detta straordinaria, ma viceversa permanente, di piccoli impiegati malissimamente retribuiti, che prestano servizio da parecchie decine d'anni.

Io non spenderò parole per ispiegare all'onorevole ministro di grazia e giustizia la loro condizione, perchè egli la conoscerà più di me. Voglio solo raccomandare a lui, che così felicemente ha risolto la questione del sessennio per tutto il personale giudiziario, di non voler dimenticare quei pochi paria che sono ancora alla dipendenza del suo Ministero, e che credo non arrivino ad una diecina.

Si tratta di persone che servono da lunghi anni, e che hanno diritto ad un collocamento, ad un posto stabile; lo che per loro vuol dire qualche provvidenza per la non lontana vecchiaia, od almeno per i loro figli, i quali ne hanno certamente bisogno più di tanti altri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. In questo capitolo è proposta una economia di lire 10,844. Questa economia proviene in parte da una riduzione di spesa prevedibile per le vacanze temporanee di posti. Questo sistema di economizzare in occasione delle vacanze dei posti, ritardando le promozioni, non giova certo ad incoraggiare gli impiegati. In altro tempo, in occasione del bilancio dell'interno, che era diretto allora dal compianto onorevole Depretis, io feci osservare quest'inconveniente, e n'ebbi in risposta che egli avrebbe provveduto affinchè questo sconcio d'economizzare sul ritardo delle promozioni avesse a cessare, e lo fece infatti cessare. Gli impiegati giudiziari, come già si è detto, non sono largamente pagati, ed anzi è necessario che un miglioramento, negli stipendi loro, non si faccia attendere per lungo tempo.

Quindi io raccomanderei all'onorevole ministro, che se quest'anno per le speciali circostanze delle nostre finanze, egli è venuto a proporci queste economie, sia questa una cosa affatto eccezionale, e che per gli anni successivi smetta di fare economie aggiornando le promozioni, ma di mano in mano che si rendono vacanti i posti dia

le promozioni agli impiegati che han diritto di averle e con giusto desiderio le attendono.

Ciò detto, senza fare proposte, vengo ad altro argomento.

L'onorevole Baccarini parlò testè d'una classe infelice, non dirò di *paria*, d'impiegati, detti scrivani straordinari. Più volte io ho detto: questi impiegati sono o non sono necessari? Se son necessari rendeteli stabili, ma non teneteli per lunghissimi anni come straordinari, senza diritto a pensione, in una situazione sempre precaria.

Nel nostro caso la questione è semplice: si tratta di soli 16 o 17 scrivani straordinari: la somma che vedo iscritta in bilancio per gli scrivani è di lire 26,400. Con la stessa somma, o con un migliaio, o due, di lire di più, si potrebbe eliminare questa classe degli straordinari e convertirla in una classe stabile di impiegati d'ordine: almeno essi avrebbero assicurata la situazione loro ed una qualche carriera, per quanto modesta; che aprirebbe loro la via ai posti di sotto-archivisti, archivisti od altro.

Nella direzione generale del Fondo per il culto nel 1885 si è provveduto ad una categoria consimile di straordinari: anche presso quella Direzione generale vi erano scrivani straordinari, i quali domandavano che dopo tanti anni di servizio la loro posizione fosse assicurata.

Infatti col regolamento 8 febbraio 1885 si provvide alla loro situazione.

L'articolo 21 dice:

« Possono essere nominati, senza esame, ufficiali d'ordine dell'ultima classe gli scrivani straordinari che prestano servizio nell'amministrazione da oltre 8 anni e che ne sono riconosciuti meritevoli dalla Commissione presieduta dal direttore generale e composta dei capi di servizio. »

Io credo che, come lo si è adottato per il Fondo del culto, questo provvedimento, che è giusto e ragionevolissimo, credo che *a fortiori* lo si dovrebbe adottare per gli scrivani straordinari che servono nell'amministrazione centrale del Ministero.

Quando siano idonei, capaci ed onesti, è giusto che si provveda alla loro sorte.

Io spero d'aver dall'onorevole ministro una risposta soddisfacente. Se per la situazione in cui, ripeto, si trovano le nostre finanze e per la massima al presente adottata dalla Commissione generale del bilancio di essere rigorosissimi nell'ammettere nuove spese, nulla per ora si possa fare, chiedo che per l'anno prossimo si accerti che si potrà in qualche modo provvedere alla

sorte di questa povera gente, meritevole di onesto e giusto riguardo.

Presidente. L'onorevole Vastarini-Cresi ha facoltà di parlare.

Vastarini-Cresi. Vorrei domandare all'onorevole ministro guardasigilli se, avendo notizia di una circolare del ministro della guerra, relativa alle raccomandazioni dei deputati per ufficiali dell'esercito, non creda di seguirne i criteri per ciò che riguarda i rapporti dei deputati col personale giudiziario.

Egli sa la colluvie delle raccomandazioni che a lui giungono da parte del personale dell'ordine giudiziario, per mezzo principalmente di quei deputati che hanno la sventura di essere al tempo stesso anche avvocati.

Questo fatto toglie ogni valore agli atti dell'autorità centrale e scuote la fiducia nei funzionari che trovansi alla periferia. Essi ormai sono persuasi che non il loro merito e non i servizi lungamente prestati possono giovar loro a conseguire le promozioni o le residenze ambite, ma le raccomandazioni giuste od ingiuste che possono procurarsi da deputati creduti influenti. E siccome noi conosciamo tutti la gravità di questo inconveniente... (*Interruzioni*), dico noi perchè non sono io solo a saperlo, credo che sarebbe opportuno di far sapere ai funzionari tutti dell'ordine giudiziario che, se essi cercassero raccomandazioni di deputati...

Una voce. Avvocati..!

Vastarini-Cresi. ...specialmente se avvocati, se non potranno andar soggetti alle pene che infligge il Ministero della guerra agli ufficiali, incorreranno in misure analoghe, consentite dalla diversità delle due carriere.

Il deputato si trova non di rado nella condizione di non poter negare una raccomandazione. E quando egli è costretto a fare una raccomandazione, mentre è convinto che non dovrebbe farla, egli viene a trovarsi in una posizione assai incresciosa.

Si supponga il caso, assai difficile veramente, ma non fuori dei limiti del possibile, che il deputato difenda una causa di rilevante interesse; e che nel momento in cui sta per decidersi, lo si richieda d'una lettera di raccomandazione in favore di uno dei giudici che debbono sentenziare. Colui che richiede la raccomandazione mette il deputato nel caso di non poter dire di no, mentre non dovrebbe dire di sì.

Egli è vero che in ogni caso fa cosa senza pratico risultato (*Mormorii*), poichè il ministro guardasigilli certamente non decide e non può

decidere, io ne ho la profonda convinzione, sulle nostre raccomandazioni.

Se io per poco potessi immaginarmi il contrario, nel senso che una raccomandazione avesse potere di determinare un provvedimento ingiusto, in verità io dovrei dubitare della rettitudine dell'amministrazione. Ritengo perciò che la raccomandazione, mentre è inutile da un lato, è dall'altro occasione di lavoro e di spesa che potrebbero essere risparmiati. Ognuno di noi può di leggieri immaginare le migliaia di lettere che in capo all'anno debbono rispondere gl'impiegati del Ministero di grazia e giustizia.

Di San Donato. C'è un formulario!...

Vastarini-Cresi. Ci sarà un formulario, se si vuole, ma che gusto c'è a farlo copiare migliaia di volte?

Secondo me sopprimere la raccomandazione vuol dire reintegrare presso i funzionari dell'ordine giudiziario il concetto vero del modo come l'amministrazione centrale provvede alle promozioni, ai traslocamenti, alle onorificenze ecc.

Non faccio una formale proposta; ma mi preme di manifestare questa mia idea alla Camera perchè, se non altro, nessuno ignori che allorchè faccio una raccomandazione, io per il primo ritengo che, se è per cosa giusta è superflua, se per cosa ingiusta assolutamente inefficace.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Mi dispiace che l'onorevole collega Vastarini, ricordando una circolare del Ministero della guerra, ne abbia tratto argomento ad osservazioni, le quali per il modo come egli le ha fatte e per la conclusione a cui è arrivato contengono a parer mio una offesa...

Vastarini-Cresi. Chiedo di parlare per fatto personale.

Napodano. ...così a coloro i quali chiedono raccomandazioni, come ai deputati che le fanno ed allo stesso ministro che le riceve. Io vorrei di gran cuore che, non solo nel Ministero di grazia e giustizia, ma in tutta l'amministrazione venisse bandita questa consuetudine, ma poichè essa sventuratamente ora c'è, e molto radicata, non è possibile sopprimerla con un colpo di mano. Però io debbo protestare per conto mio che non ho mai inteso, nè mai intendo, raccomandando qualcuno, d'impedire che sia fatta quella giustizia che deve esser fatta; e sono convinto che tutti i ministri, e soprattutto quello che ora regge il Ministero di grazia e giustizia, intendono queste raccomandazioni come un eccitamento a compiere un atto di giustizia e nulla più. Non è possibile, per quanto

sia diligente il ministro, per quanto sieno operosi gli impiegati che dipendono dal suo Ministero, non è possibile che si veda e si sappia tutto.

Ora molte volte può accadere che un giudice desideri di essere traslocato dalla sua residenza per bisogni urgenti; occorre perciò che faccia presente questo suo desiderio al capo del Ministero. Che male c'è se un deputato scrive al ministro riferendogli che il giudice A, colpito da una disgrazia, reclama un'altra residenza, reclama, per esempio, una residenza marittima, mentre qualche altro, per esempio, cercherebbe di andare ad una residenza interna?

È una maniera codesta entrata ormai nei nostri costumi e nelle nostre abitudini; come si fa a toglierla d'un tratto? Io, ripeto, sarei felicissimo se questo potesse farsi; ma non mi pare che ciò sia possibile; e molto meno credo che si dovrebbe proprio cominciare dal Ministero di grazia e giustizia.

Debbo pur fare osservare all'onorevole Vastarini che non mi è mai avvenuto che un magistrato mi si sia raccomandato per ottenere cosa che non gli spettasse, e tanto meno che queste raccomandazioni mi sieno state fatte nelle condizioni alle quali egli accennava e sono sicuro che allo stesso onorevole Vastarini non sarà mai accaduto che un magistrato si sia a lui raccomandato, approfittando di una causa affidata alla sua decisione.

Per il rispetto che ho della magistratura sento il coraggio di affermare che essa si tiene fieramente lontana da quelle postulazioni che possono menomarne il decoro. È solo nell'intimità dei rapporti personali in cui un magistrato può trovarsi con un deputato, che si permette renderlo organo di qualche rimostranza che nasconde sempre il bisogno di ottenere giustizia.

Ed in questo senso sono intese da tutti le raccomandazioni che si fanno dai deputati.

Non potendo quindi riconoscere nel fatto delle sollecitazioni il male che ci vede l'onorevole Vastarini-Cresi, non ho mai esitato ad accogliere quelle giuste domande per le quali siasi per avventura richiesto il mio intervento e debbo assicurare la Camera che l'onorevole Zanardelli, geloso del suo ufficio, quando non trova fondate quelle domande, coraggiosamente le respinge, tutelando sempre la precedenza del diritto.

Queste cose ho voluto dire per non lasciare senza osservazioni le cose dette dall'onorevole Vastarini-Cresi, e perchè sulla più nobile delle istituzioni, qual'è l'ordine giudiziario, non cadesse

una accusa per quanto immeritata altrettanto ingiusta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Io vorrei fare una brevissima raccomandazione, ma confesso che non ho la speranza di vederla accolta, nè dal ministro nè dalla Camera.

Le considerazioni esposte dall'onorevole Vastarini-Cresi, non hanno potuto a meno di fare in tutti noi una penosa impressione; lasciando luogo al sospetto che ci si siano magistrati e funzionarii, i quali non possono farsi render giustizia se non ricorrono al patrocinio di un deputato.

Per impedire che ciò avvenga, mi è venuta questa idea. Che difficoltà potrebbe esservi, che il ministro pubblicasse periodicamente uno specchio delle raccomandazioni fatte dai deputati, con l'oggetto delle domande? (*ilarità*).

In questo modo i magistrati o funzionari, vedendo che Tizio è raccomandato per avere un altro posto a cui creda di aver diritto, potranno far pervenire, avendone conoscenza in tempo al ministro le loro osservazioni, per tutelare un diritto che altri vorrebbe menomare.

Questo sistema presenterebbe probabilmente anche l'altro vantaggio, che i deputati andrebbero più a rilento nel fare raccomandazioni ed i magistrati nel chiedere, perchè essendo esse fatte di pubblica ragione, i loro compagni si renderebbero conto, della giustizia di esse.

D'altra parte si porterebbe anche un po' più di luce su questo male che forse il pubblico ritiene ed immagina più grave di quello che effettivamente non sia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sprovieri.

Sprovieri. Onorevoli colleghi, io, non so se per fortuna o per disgrazia, non sono avvocato; ma mi unisco a quello che ha detto l'onorevole Napodano, perchè lo credo giusto e ragionevole.

Presidente. Onorevole Vastarini-Cresi, ha facoltà di parlare per fatto personale.

Vastarini-Cresi. Le ragioni addotte dall'onorevole Napodano, ed accettate ora dal collega onorevole Sprovieri, mi obbligano a rientrare in questa questione.

L'onorevole Napodano osservò che io male a proposito l'aveva sollevata dappoichè la raccomandazione è entrata secondo lui nei nostri costumi. Per verità, non mi pare questa una buona ragione per rispettarla.

Se abbiamo fatto male per il passato, non cre-

do che ciò debba incoraggiarci a continuare ed impedirci di ritrarci dalla cattiva strada. I costumi se non son buoni convien correggerli e non consacrarli intangibili.

Se un funzionario qualunque vuol mutare di residenza, ed ha buone ragioni per chiederlo, che bisogno c'è che ricorra all'intervento di un deputato?

I funzionari non corrispondono col Governo centrale per mezzo dei capi delle Corti e dei tribunali? Se la loro domanda perviene al ministro per mezzo di un deputato, è certo che il ministro non potrà certamente provvedervi senza avere sentito il parere dei capi; quindi l'intervento del deputato non riesce ad altro, che a menomare l'autorità di costoro.

E, se se ne vuol la prova, facciamo una ipotesi.

I capi di un dato collegio giudiziario fanno la proposta di un movimento nel personale, vale a dire propongono di promuovere uno, di cambiar di residenza un altro con criteri limitati alla sola cognizione del distretto demandato alla loro direzione.

Il ministro intanto, che deve spingere il suo sguardo in un orizzonte molto più largo, tenendo conto delle condizioni di tutti i distretti, può non accettare integralmente la proposta.

Siccome intanto al giorno d'oggi, quando c'è in vista un movimento qualunque, non c'è persona la quale non si faccia raccomandare, che cosa avviene? che si diffonde l'opinione che non i capi delle Corti abbiano determinato i tramutamenti e le promozioni, ma i deputati con la loro influenza.

Il mio amico Napodano diceva: a me non è mai avvenuto che mi sia stata domandata una raccomandazione nelle condizioni esposte dall'onorevole Vastarini, ma io non ho detto che il caso sia avvenuto a me e nemmeno che sia avvenuto, ho detto che potrebbe avvenire. Ed io lascio considerare alla Camera quale impressione possa fare nel paese e quale danno possa derivarne per l'autorità dei deputati e della magistratura il lasciar che si pensi nel momento in cui si discute o si decide una causa, che un deputato, per ingraziarsi uno di quelli che debbono deciderla, si presti a raccomandarlo...

Sprovieri. Ma non lo fa.

Vastarini-Cresi. Come non lo fa? Ma io non parlo degli eroi...

Salaris. Si tratta di delicatezza.

Vastarini-Cresi. ...io parlo degli uomini e siccome io mi sento uomo, sento che quando per avventura io venga messo nel bivio di sacrificare

il mio cliente, che si è fidato completamente in me, o di sacrificare una convenienza, posso non avere piena libertà delle mie azioni. (*Rumori*).

Ci sono alcuni i quali hanno una coscienza così netta e così eroica, i quali, anche al momento in cui la loro elezione può correre pericolo, si atteggiavano a Catoni, e dicono: no; io li invidio, li ammiro, ma dichiaro che non sono sicuro di poterli imitare. Mi sento più debole di loro, e mi voglio garentire contro questa debolezza che potrebbe farmi cadere.

Insomma, o signori, io mi sento umiliato di leggere sui giornali i miracoli del medaglino dei deputati avvocati...

Una voce. Sono maldicenze volgari.

Vastarini-Cresi. Sia quello che volete; ma quando io propongo una cosa la quale può far tacere questa maldicenza, volgare quanto volete, io non credo di far cosa la quale debba suscitare il risentimento dei miei colleghi.

Raccomando quindi vivamente all'onorevole ministro guardasigilli lo studio di questa questione, la quale ha molta maggiore gravità di quella che in apparenza non possa sembrare. Si tratta non solo della disciplina, ma del decoro del personale che amministra la giustizia, e credo che metta il conto di pensare ad un provvedimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cuccia, relatore. Come relatore, io mi occupo del capitolo in discussione. Esso è intitolato: "Personale del Ministero." La cifra assegnata la Camera la conosce.

Su questo capitolo si è fatta una sola raccomandazione dai due onorevoli deputati Baccarini e Cavalletto, relativamente agli scrivani del Ministero.

Io debbo ricordare alla Camera che la Commissione generale del bilancio in quest'anno ha voluto tener ferma ed alta la massima di non ammettere modificazioni di organici nè miglioramenti di personale, motivo per cui la condizione degli scrivani straordinari di tutte le amministrazioni, che nei precedenti esercizi ha strappato sempre una parola benevola di raccomandazione da parte della Commissione del bilancio, quest'anno l'ha lasciata quasi insensibile.

Debbo però aggiungere che in occasione del bilancio del Fondo per il culto si domandò una variazione nello stanziamento degli scrivani straordinari per migliorare la condizione di alcuni di essi che da oltre dieci anni sostenevano quel modesto ufficio.

Questa domanda incontrò il favore della Commissione del bilancio, perchè essa era appoggiata all'articolo 2 del regolamento 8 febbraio 1885, opportunamente citato dall'onorevole Cavalletto, il quale dispone che gli scrivani straordinari del Fondo culto, che abbiano già servito per più di otto anni ed abbiano dato prove di idoneità davanti ad una Commissione speciale, possano aspirare alla nomina di ufficiale di ordine.

In relazione ed in analogia di questo caso speciale risolto dalla Commissione del bilancio, io, come relatore, mi sento autorizzato a raccogliere la raccomandazione degli onorevoli Baccarini e Cavalletto, nel senso che voglia il ministro provvedere perchè gli scrivani straordinari che da oltre un decennio, servono, vedano finalmente schiudersi innanzi a loro uno spiraglio di luce, la possibilità di un miglioramento e non siano condannati, per dir così, a morire senza speranza alcuna.

Però, mentre raccolgo, come conseguenza logica della deliberazione presa dalla Commissione generale del bilancio, il voto degli onorevoli Baccarini e Cavalletto, debbo dichiarare che questo voto deve essere soddisfatto mediante economie da farsi sullo stesso bilancio; ed io ritengo che economie potranno esser fatte in proporzioni tali da provvedere a questo miglioramento delle condizioni degli scrivani straordinari.

Debbo inoltre aggiungere una cosa: se la Camera si può interessare delle condizioni dolorose in cui si trovano questi vecchi scrivani straordinari, essa non può scompagnare questo interessamento dalla formale raccomandazione al Governo che non voglia ammettere altri straordinari, che voglia chiudere una volta per sempre la porta a queste intrusioni d'impiegati straordinari. In amministrazioni ben regolate, ben costituite, come ormai sono le nostre amministrazioni centrali, non deve essere aperta che una porta sola, quella del concorso; la via insomma della legge, e non già quella dell'arbitrio di un capo divisione o di un altro funzionario superiore, per l'ammissione degli impiegati.

Dunque, posta la condizione di escludere nuove ammissioni di straordinari, ripeto che come relatore della Commissione del bilancio mi associo alla domanda che, mercè provvide economie sul bilancio medesimo, si debba migliorare la condizione degli straordinari del Ministero, come si è in via di praticare per quelli dell'amministrazione del Fondo del culto.

Io, onorevoli signori, ripeto, come relatore del bilancio non dovrei e non debbo oltrepassare i

limiti del capitolo, della cifra e delle relative raccomandazioni; ma avendo udito l'onorevole Vastarini-Cresi ed altri onorevoli colleghi, a proposito di questo capitolo del personale del Ministero, toccare una delicatissima e gravissima questione, quella che riguarda cioè i rapporti dei deputati con l'amministrazione centrale, io francamente dichiaro che, a proposito dell'amministrazione della giustizia, me lo permetta il mio carissimo amico Vastarini-Cresi, mi è sembrata alquanto inopportuna la sua osservazione.

Veda, onorevole Vastarini, io consento con lei nella necessità di liberarci tutti da questo enorme peso delle raccomandazioni, che, da ogni parte, ci piovono addosso ogni giorno: ma, francamente, non è in occasione del bilancio di grazia e giustizia che si debba cercare il rimedio.

Domani cominceremo a discutere, se, finalmente, ci si arriverà, il Codice penale. Ebbene, io sarei pronto ad introdurre fra le trasgressioni punibili col massimo della multa, il fatto di un deputato che fa una raccomandazione ad un ministro. (*Uarità*).

Non so se la Camera l'approverebbe; ma mi pare che non ci sarebbe altro modo di uscirne; fuori quello di punire con la multa di 5000 lire quel deputato che mandi a un ministro una lettera di raccomandazione, e punire, ben più gravemente, il ministro che risponde alla raccomandazione di un deputato. (*Benissimo! — Segni di approvazione*).

La questione adunque io la porrei su questo terreno; ma al ministro di grazia e giustizia parlare di raccomandazioni!... Onorevole Vastarini, mi lasci dire lealmente, sinceramente quello che a me risulta.

Io non sono che la cinquecentottesima parte della Camera, ma ho il diritto e il dovere di dichiarare innanzi alla Camera, che a me non risulta di una sola promozione accordata dal Ministero di grazia e giustizia, per effetto di raccomandazione. (*Bravo!*)

Vestarin-Cresi. Chi lo mette in dubbio?

Cuccia, relatore. A me non risulta di miglioramenti accordati a magistrati per effetto di raccomandazione. E mi lasci dire, onorevole Vastarini, che se ci fosse un magistrato il quale, avendo nelle mani la decisione di una causa, da me patrocinata, mi domandasse una raccomandazione al ministro, io mi sentirei in dovere di denunciarlo subito al ministro perchè lo destituisse. (*Bravo! Benissimo!*)

Io non oso pensare che in Italia, ci siano magistrati così abbietti da cogliere simile occasione

per domandare per un avvocato deputato una raccomandazione per un ministro. (*Benissimo!*)

Dunque, onorevole Vastarini, troviamo un'altra occasione, troviamo un altro modo più radicale di risolvere la questione, non in rapporto al Ministero di grazia e giustizia, ma in rapporto al Governo in generale.

L'onorevole Napodano e l'onorevole Di Camporeale hanno pure interloquuto nella questione; ma in senso veramente diverso. L'onorevole Di Camporeale ha domandato la pubblicazione delle raccomandazioni. A me non pare, che egli abbia fatto questa richiesta, con grande serietà. L'ha fatta, quasi per mettere in parodia l'argomento; per lanciare un *ballon d'essai*...

Di Camporeale. No, no. Chiedo di parlare per fatto personale.

Cuccia, relatore. Ma, francamente, o signori: invece di domandar circolari al ministro di giustizia, che suonino, a modo mio di vedere, offesa alla magistratura, incominciamo da noi stessi; asteniamoci dal fare raccomandazioni; o limitiamoci a farle tali che non solo possano essere consacrate in una lettera, e pubblicate in un bollettino, ma che siano di tal natura, da potersi anche denunziare alla discussione pubblica innanzi alla Camera. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Due parole all'onorevole Cuccia.

Egli ha supposto che io non abbia fatto la mia proposta con quella serietà con la quale debbono essere fatte le proposte in questa Camera.

Ho detto che avevo poca fiducia che la mia proposta sarebbe stata accolta; ma (confesso la mia ingenuità) credevo e credo che essa sarebbe un utilissimo rimedio ad uno stato di cose che da tutti è stato deplorato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Di tre argomenti si sono occupati gli oratori che impresero a parlare sull'articolo 1º. Comincio da ciò che concerne gli impiegati straordinari del Ministero, i quali vorrebbero entrare in pianta, come ufficiali d'ordine, ed a riguardo dei quali ha parlato il mio amico Baccarini ed in seguito, l'onorevole Cavalletto. A questo proposito, ecco come stanno le cose.

Fu bandito un'esame fra gli straordinari (i quali, al Ministero di grazia e giustizia, sono 17 o 18, se ben ricordo,) fu bandito un'esame, in seguito al quale, chi lo avesse superato, sarebbe

stato eleggibile alle funzioni di ufficiale d'ordine in pianta.

Undici, se non erro, superarono questi esami, ma tre soltanto poterono essere ammessi, poichè nella pianta non si fecero vacanze in numero maggiore.

Ora egli è vero che si sarebbe potuto proporre, in occasione del bilancio, di accrescere il numero degli ufficiali d'ordine, diminuendo il numero degli straordinari, ma è evidente che si sarebbe dovuto nel personale ottenere un equivalente compenso. Il numero non si sarebbe potuto diminuire.

In via di diritto ciò si sarebbe potuto fare nel Ministero, come in forza delle disposizioni rammentate dall'onorevole Cavalletto, si potè fare pel Fondo del culto, essendo eleggibili ad ufficiali d'ordine quelli che hanno superato l'esame.

Se io me ne trattenni, fu per una di quelle ragioni di estrema discretezza nell'accrescimento delle spese di cui ho parlato ieri, poichè siccome appunto il numero delle persone destinate a funzioni d'ordine non avrebbe potuto essere diminuito, e poichè questi ufficiali d'ordine sono pagati a lire, 2,200, 1,800 e 1,500, secondo le classi rispettive, io avrei dovuto chiedere un'ulteriore somma di 6,000 lire.

Come dissi ieri, io desideravo di sciogliere la questione del sessennio, e perciò, come non potei essere pietoso verso i portieri, verso gli uscieri, che pure hanno una sorte infelice, così non potei essere neanche pietoso verso questi ufficiali d'ordine.

Devo però dichiarare che, soprattutto per l'affidamento che essi ebbero in seguito al superato esame, mi sembrano degni di considerazione, ed io spero che, trattandosi di non grave somma, col bilancio venturo potrò riparare anche agli inconvenienti che furono lamentati dagli onorevoli Baccarini e Cavalletto. Devo avvertire però che, secondo mi pare abbia accennato l'onorevole Cuccia, la medesima disposizione della promozione di alcuni straordinari ad ufficiali d'ordine fatta nel bilancio dell'amministrazione del Fondo pel culto, nel quale non v'erano altri aumenti di spesa, non passò senza obiezioni per parte della Commissione del bilancio, le quali nondimeno, dietro spiegazioni da me date, pienamente furono superate.

Io spero così d'aver soddisfatto alle raccomandazioni ed ai legittimi desiderii degli onorevoli Cavalletto e Baccarini.

L'onorevole Cavalletto mi parlò pure della convenienza di non far economie mediante vacanze

di posti, ritardando così le promozioni. A questo riguardo io l'assicuro che tali ritardi non vengono fatti artificialmente ed a scopo di economie; ma alcuni di essi sono resi indispensabili sia pella necessità di un esame maturo de' titoli di quanti vi aspirano prima di procedere ad una promozione, sia anche da ciò, che lo scarso lavoro di qualche collegio giudiziale permette che esso non rimanga col numero completo dei magistrati che figurano in pianta; nel qual caso non vedo ragione di non fare anche queste economie.

L'onorevole Vastarini poi ha sollevato una questione che, come ben disse l'onorevole Cuccia, riguarda più che il bilancio e più che l'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, gli inconvenienti che sono imputati al parlamentarismo, e riguardo ai quali io usirei quindi dal mio tema se volessi estendermi a parlarne diffusamente.

Farò quindi solamente brevi dichiarazioni.

Io comincio col ringraziare l'onorevole Vastarini, il quale disse assai esplicitamente com'egli sappia che presso di me non hanno efficacia queste raccomandazioni di deputati, e ringrazio l'onorevole Cuccia che mi rese uguale testimonianza. Aggiungo poi di credere fermamente che il rimedio a questo male non si ha nè in circolari, nè in regolamenti e nemmeno in quelle disposizioni del Codice penale che parve invocare l'onorevole deputato Cuccia. (*Si ride*).

Ricordo che il parlamento francese ha introdotto nel regolamento della Camera che i deputati non potessero far raccomandazioni, e che questa disposizione del regolamento rimase del tutto lettera morta.

Per me credo che i rimedi non possano essere che due: un rimedio nella coscienza dei deputati (*Bene!*); l'altro rimedio, maggiore ancora, nella coscienza dei ministri. (*Benissimo!*)

Io mi crederei l'ultimo degli uomini, se soprattutto in una disposizione, (pazienza per una grazia che non lede il diritto di nessuno), se in una disposizione nella quale il favorire uno significa danneggiare un altro, io potessi far prevalere le raccomandazioni alla giustizia.

Aggiungo poi che questi rimedii proibitivi, ove si tentassero, riuscirebbero vani, poichè il magistrato, a cui si minacciasse la punizione, suggerirebbe certo all'amico, al terzo, di fare pratiche e buoni uffici, di far ben sapere che non parte da lui la raccomandazione, appunto per non essere colpito da alcuna sanzione. E ritenete che coloro i quali hanno sì poca coscienza di sè medesimi da affidare la propria sorte, la

propria carriera, alle raccomandazioni, anziché ai meriti propri, troverebbero sempre il mezzo di eludere le disposizioni proibitive.

A me basta finire dichiarando assai recisamente una sola cosa, che si riferisce non soltanto alle raccomandazioni che si fanno dai deputati, ma ad ogni altra raccomandazione: e questa dichiarazione fatta dalla tribuna nazionale può valere assai più ed assai meglio di qualsiasi circolare. La dichiarazione si è che il maggior torto di un magistrato, la cosa che più mi indispette verso di esso, dandomene una triste idea, è quella delle procaccianti postulazioni. Non c'è cosa a' miei occhi men degna che quella di vedere un impiegato, e soprattutto un magistrato a cui è affidata l'amministrazione della giustizia la quale consiste nel *suum cuique tribuere*, sperare il proprio avvenire da influenze estrinseche, da mendicati favori, anziché da' suoi meriti, dalla sua condotta quotidiana nell'amministrazione della giustizia. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 1° in lire 571,423.84.

Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, lire 61,000.

Capitolo 3. Sussidi ad impiegati dipendenti dall'amministrazione, loro vedove e famiglie, lire 194,000.

Capitolo 4. Riparazioni locali, lire 80,000.

Capitolo 5. Indennità di tramutamento, lire 140,000.

Capitolo 6. Indennità di supplenza e di missione, lire 140,000.

Capitolo 7. Dispacci telegrafici governativi, (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori, (*Spese obbligatorie*), per memoria.

Capitolo 9. Casuali 50,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria. — Capitolo 10. Magistrature giudiziarie - Personale (*Spese fisse*), lire 24,314,800.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Bobbio.

Bobbio. Prendo argomento a fare brevi considerazioni da una affermazione che si trova consacrata nella perspicua relazione dell'onorevole Commissione. Si dice in essa :

« Sono in Italia preture che pronunciano annualmente ben mille sentenze. »

Se questa cifra fosse applicata alla generalità

delle preture anche alle maggiori, potrebbe sembrare *iperbolica*.

Ma è un fatto che vi sono pretori che pronunciano oltre 300 e 400 sentenze all'anno.

Ora, poichè tanto si è discusso per togliere di mezzo le piccole preture che difettano di lavoro, io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli su quelle che, per numero straordinario delle sentenze proferite, fanno poco affidare dello studio coscienzioso delle cause, o per lo meno di quella non precipitata meditazione delle ragioni delle parti contendenti, che elevano il magistrato nella pubblica estimazione per la fiducia che esso ispira.

Prevedo la risposta dell'onorevole guardasigilli. Egli mi dirà che in questi casi il pretore regge la pretura, ma con lui cooperano i vicepretori. Ed allora, io domando: dove sono reclutati i vicepretori? E qui si affaccia una considerazione di grande importanza, la quale rileva una contraddizione nell'ordinamento giudiziario nostro.

Gli uditori giudiziari ed i vicepretori occupano lo stesso grado nei primi uffici della scala giudiziaria; ma, mentre agli uditori giudiziari non è consentito di prender parte alla estensione delle sentenze, quando della loro inesperienza potrebbe esser garante sino ad un certo punto il voto collegiale, ai vice-pretori i quali sono per lo più giovani avvocati, appena laureati, istruiti nella parte teorica, e per nulla esercitati nella pratica, ai vice-pretori si affida la risoluzione delle più gravi questioni del diritto e del rito. E ciò l'onorevole guardasigilli ha nella tornata di ieri ritenuto ed ammesso.

La gravità dell'inconveniente richiede provvedimenti urgenti ed anteriori a quella riforma sull'ordinamento giudiziario che è nella mente dell'onorevole ministro.

Io recherò ad esempio quanto avviene in una delle preture della mia città natia, quella del primo mandamento, dove le cause eccedono annualmente il numero di 500.

Tutti sanno che al pretore, il quale giudica degli affari civili e commerciali, degli affari penali, ha la giurisdizione volontaria, è ufficiale di polizia giudiziaria, vengono ancora deferiti tutti gli atti che hanno tratto alla vita civile, e di più deve occuparsi della istruzione dei processi penali.

Oltre a tutte queste funzioni che deve esercitare, nella mia città il pretore deve impiegare quattro giorni alla settimana per i dibattimenti pubblici penali; per cui si trova ad avere ristretto a pochissime ore, per quanto in lui sia ricono-

sciuta l'abilità, per quanto in lui sia vigorosa la alacrità, il tempo da dedicare allo studio e alla risoluzione delle cause civili.

Io farò una modesta raccomandazione all'onorevole guardasigilli perchè veda se, in relazione alla popolazione di quella cospicua città ed agli affari che sono devoluti alla pretura del primo mandamento di Alessandria, non sia necessario istituirci una pretura urbana a cui sia devoluta tutta la giurisdizione penale.

Io spero dall'onorevole ministro una risposta soddisfacente a questa modesta domanda, convinto che egli vorrà, per quanto è in lui, favorire un desiderio che risponde ad un vero bisogno.

Poichè ho facoltà di parlare, mi si consenta un'altra breve osservazione sopra una categoria di funzionari i quali in realtà non appartengono all'ordine giudiziario, ma sono però per legge sotto la direzione del Ministero della giustizia.

Parlo dei rappresentanti il pubblico Ministero presso le preture.

L'ordinamento giudiziario toglie questo umile e modesto funzionario da molte categorie di persone, ed io non nego che in alcuni centri cospicui e nelle città principalmente persone intelligenti non mancano, ma nei mandamenti rurali, nelle preture dei comuni campagnuoli abitualmente questo rappresentante della legge non è che un consigliere comunale a ciò delegato dal sindaco; un bravo contadino, un esperto agricoltore, è tolto dalle cure del campo per sedere nel tribunale del luogo a rappresentare la legge.

Io sono certo che avrei con me il consentimento di tutti i colleghi i quali corrono l'arringo penale nel ricordare i giocondi episodi di cui sono quasi sempre protagonisti questi poveri funzionari. Essi non hanno autorità, non conoscono nemmeno i principi elementari del diritto, sono incoscienti dell'alto ufficio che esercitano.

Non domando all'onorevole ministro guardasigilli se egli creda indispensabile la presenza di questi umili magistrati, nei dibattimenti innanzi le preture; se, cioè, non ritenga che basti il sindacato che sulle sentenze del primo giudice esercita l'ufficio superiore del procuratore del Re.

Ma se egli in quella riforma dell'ordine giudiziario, che sarà l'opera più ardimentosa del suo alto ingegno, ed a cui io auguro ponga compimento e leghi il suo nome illustre, troverà modo di togliere questo inconveniente, egli si renderà benemerito della legge e della giustizia, che, presso le popolazioni meno colte specialmente, vogliono essere presentate non già sotto l'imma-

gine della paura e del terrore ma circondate dalla serietà e dalla forza. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faldella.

Faldella. Se ho bene afferrato dal resoconto sommario e dai giornali un punto della discussione di ieri, a cui non ho potuto assistere, l'onorevole guardasigilli notò come dall'introdotta aumento sessennale proveniva un dovuto vantaggio anche a certi pretori, i quali, prima, a fine di migliorare la loro condizione, dovevano agitarsi e dibattersi per assurgere a cariche alte, a cui non erano atti.

Certamente ogni carica produce intorno a sè un ambiente in cui certe persone si adattano, si distinguono e valgono meglio. Così l'ufficio del pretore, per il complesso di attribuzioni state testè accennate dall'onorevole Bobbio, attribuzioni attinenti alla polizia, alla giurisdizione contenziosa civile, penale e commerciale, e soprattutto per il suo contatto frequente ed immediato coi litiganti; per l'uso comune del dialetto; per il tenore stesso della vita, costretta in una sfera, dove quasi tutti familiarmente si conoscono; dico tale ufficio assume un aspetto patriarcale a cui alcune indoli convengono e si confanno magnificamente. Così conoscemmo e conosciamo nobili figure di pretori austeri e alla mano, veri burberi benefici i quali, circondati dalla reverenza e dall'affetto delle popolazioni conterranee, invecchiano nella loro modesta e utile magistratura, rimanendo magari per cinquant'anni allo stesso posto di pretore, pur avendo meritato il grado onorario di presidente di tribunale o d'appello.

Ma se così fatto, se patriarcale si presenta nel suo aspetto per metà esterno e pittoresco e per l'altra metà intimo e sentimentale, l'ufficio del pretore, noi per scopo precipuo di giustizia ed anche di utilità sociale, dobbiamo riguardare ed ottenere nell'ufficio stesso il migliore ed il maggiore vivaio dei superiori magistrati.

La pretura dovrebbe essere la più utile palestra per gli alunni della magistratura; lo stadio cui dovrebbero attraversare tutti i magistrati; e ciò non solo per la copia e per la varietà delle attribuzioni giudiziarie, che la pretura compendia eziandio nella esigua competenza del valore, ma principalmente, perchè il pretore, dovendo profferire da sè solo il giudizio, si educa con ottima ginnastica intellettuale e morale alla responsabilità; si addestra al colpo d'occhio, mentre nel giudizio collegiale dei superiori magistrati, diminuendosi la responsabilità, diminuisce la tensione dell'intelletto, scema l'intensità dell'animo.

Se la discussione illumina, soltanto la solitudine rafforza i caratteri, rinvigorisce gli intelletti.

Perciò, salve le eccezioni, anzichè perpetuare il pretore nella sua carica, vorrei di questa carica fare l'esercizio obbligatorio di tutti i magistrati.

Ma si dirà: come trovare il modo di far passare tutti i magistrati per la porta delle preture?

Anzitutto le preture, eziandio riducendosi, dovranno sempre per avvicinare la giustizia a chi ne ha d'uopo, essere abbastanza numerose sulla superficie del paese. E poi, ci sono ai lati del pretore i posti di vice-pretore e di rappresentante del pubblico ministero, di cui ha discorso l'onorevole Bobbio.

I poveri contadini, obbligati a fungere da pubblico ministero nelle preture, non fecero nessun corso di legge; quindi non è meraviglia se il pretore ha d'uopo di dare loro suggerimenti di sottobanco, imprimere un gran segnale agli articoli di cui devono domandare l'applicazione e toccarli quando debbono parlare.

Per evitare questi spettacoli, non potrebbero funzionare da rappresentanti del pubblico ministero vice-pretori di carriera?

Dico vice-pretori di carriera, perchè è un fatto deplorato e deprecabile, sopra tutto nei piccoli centri rurali, che si nomini vice pretore un procuratore od un avvocato del luogo, il quale eserciti eziandio il patrocinio.

Allora accade che, fosse pure il vice-pretore una perla d'uomo, esso non va esente da sospetti nella irosa ristrettezza dell'ambiente e delle parti locali.

Se egli è poi un proprietario, corre rischio di farsi tagliare le viti e i pioppi.

I nostri arcibisnonni degli storici comuni italiani non avevano torto, collo statuire che il podestà appartenesse sempre ad altra terra.

Ritornando al primo detto, io ripeto il voto che della pretura si faccia una palestra per la carriera giudiziaria. Intanto sarebbe degno aletamento, sarebbe giustizia che i floridi ingegni, i caratteri pieni d'abnegazione, che già entrano od entrano nell'agone delle preture rurali, senza dimenticare gli studi superiori, venissero presto riconosciuti; fosse loro offerta occasione di segnalarsi.

Vegga il guardasigilli se non potrebbe, per esempio, stabilire un esame di abilitazione per i pretori, che abbiano raggiunto il primo sessennio d'esercizio in equa parte col puro e semplice grado di anzianità.

Così, almeno per questa parte, non vi sarebbe mestieri degli eroici correttivi accampati oggi

contro l'ingerenza delle raccomandazioni politiche e parlamentari come quella della loro pubblicazione o del contemplarle in un regolamento penale.

Onorevole guardasigilli! Sono queste le modeste osservazioni da me raccolte e riferite con semplicità campagnuola, perchè ritorno pur oggi dalla campagna. Quantunque le piccole osservazioni abbiano qualche volta il loro valore, ho usato la massima brevità per non consumare del tempo dalla vigilia delle grandi riforme che aspettiamo, di grandi riforme a cui mi onoro avere spinto or fa un anno, e mi recherò a coscienza di spingere tuttavia l'onorevole ministro guardasigilli affinchè gli tocchi, come mi auguro, il giusto titolo di ministro riformatore. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. (*Conversazioni*). Avendo poc'anzi difeso il diritto di raccomandazione personale, quando è richiesto e fatto con le più pure intenzioni, intendo esercitarlo in questo momento nel più vero suo significato, estendendolo, cioè, a tutto l'ordine giudiziario, e rivolgendolo all'onorevole ministro due sole preghiere le quali mirano al miglioramento delle nostre magistrature.

Io porto opinione che il miglior modo di provvedere all'incremento dell'ordine giudiziario, sia quello di provvedere al loro miglioramento economico.

Intendo parlare non dell'*alta* magistratura giudicante, ma di quella che percorre il tirocinio per arrivarvi.

L'onorevole guardasigilli avrà potuto rendersi conto come oggidì non trascorrono meno di undici o dodici anni, dall'uditorato alla magistratura effettiva passando per l'aggiuntato.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Lei non c'era: ne è stato parlato ieri.

Napodano. Ma non sarà inutile tornarvi sopra, e dirne ancora qualche parola. Ho detto che non occorrono meno di undici o dodici anni per entrare nella magistratura. L'onorevole ministro comprenderà come questa posizione fatta a coloro che s'incamminano per questa via, sia assolutamente strana, imperocchè nelle nostre condizioni amministrative un giovane laureato in legge a venti anni può ottenere 2,000 lire all'anno entrando nella carriera del vice-ispettorato di pubblica sicurezza, o in quella del vice-segretario de' Ministeri.

Ed è soltanto nell'ordine giudiziario che bisogna arrivare per lo meno a 30 e 31 anni prima di poter lasciare le 1,500 o 1,800 lire di stipendio per

passare a lire 3000. Ora, sembra a me che se il reclutamento della magistratura deve essere fatto fra i migliori elementi, fra le migliori intelligenze dei laureati nella giureprudenza, se non si equiparano almeno le posizioni economiche, nessuno preferirà la magistratura con i suoi ritardati e tenui stipendi, alle altre carriere che assicurano ben presto quanto occorre a' bisogni della vita.

Laonde accade che spesso i meno capaci si dedicano all'ufficio di magistrato, il quale dovrebbe raccogliere i migliori.

E appunto a tener lontani i migliori, ha contribuito e contribuisce il lungo tirocinio cui si assoggettano gli uditori e gli aggiunti.

Un decreto reale stabilì ad un quarto il numero degli aggiunti che, con i pretori, dovessero concorrere per i posti effettivi nella magistratura.

Quando il numero degli aggiunti era di 150 o meno, la cosa andava bene, ed il tirocinio dell'aggiunto non superava il triennio. Ma, cresciuto il numero sino a 220 o più, non potrebbe rimanere la stessa frazione del quarto senza spostare grandemente le sorti della carriera; tanto è vero che oggi occorre di aspettare persino sei anni prima di vedere finito quello stato abbastanza penoso di aggiunto giudiziario.

Tutto ciò non mi sembra opportuno per incoraggiare i giovani agli uffici del magistrato. Ed io posso assicurare l'onorevole guardasigilli di essere l'eco di oneste e giuste doglianze dei più bravi giovani cultori delle discipline giuridiche, i quali sono scorati e non si dedicano per tale ragione alla magistratura, preferendo forse carriere meno luminose ma più utili, e con evidente danno del progresso dell'ordine giudiziario.

È questa dunque la prima preghiera che rivolgo all'onorevole guardasigilli.

La seconda su per giù accenna alla stessa cosa; ed è quella di provvedere al più presto alle vacanze che si effettuano sì per le promozioni, sia per le morti od altre cause, perchè non sorga il sospetto (che certo non è nell'animo mio e non desidero che sia nell'animo di alcuno) che per bisogni di bilancio si tengano sospese le vacanze e le promozioni ai posti titolari, provvedendo con incarichi ad altri espedienti i quali non sono nelle intenzioni del ministro, e facendo mancare il funzionario titolare che, per la legge organica e per i fondi che la Camera vota, si ha il diritto di pretendere che sia destinato a quelle date funzioni giudiziarie.

E poichè ho la facoltà di parlare, per non richiederla ancora una volta, mi permetto di fare

adesso un'altra preghiera, anche perchè non c'è nessun capitolo che tratti dei cancellieri.

Io raccomando adunque all'onorevole ministro anche questa classe che è tanta parte della buona amministrazione della giustizia. Io non vorrei che in quest'Aula, essendosi parlato di tutti, financo dei portieri, fosse dimenticata la classe benemerita dei cancellieri e dei vice-cancellieri delle Corti, dei Tribunali, e delle Preture.

Ed io vorrei che l'onorevole ministro studiasse se non sia il caso, per il bilancio avvenire, di migliorare la condizione dei cancellieri e dei vice-cancellieri soprattutto delle preture, la qual classe è molto trascurata e si trova in condizione di non poter vivere decentemente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

Sani. Io desiderava di dire una parola in favore dei cancellieri e vice-cancellieri; ma come sono stato prevenuto dai preopinanti, così mi limiterò ad unirmi alle loro raccomandazioni, ricordando che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, nella seduta del 29 maggio 1882, pronunciò parole generose e umanitarie a favore di questi impiegati del Ministero di grazia e giustizia.

Ora io vorrei fargli preghiera affinchè le buone disposizioni espresse in quella seduta, volesse ripetere oggi alla Camera.

L'onorevole ministro ha detto pochi momenti fa che egli non accetta e respinge anzi le raccomandazioni personali. Io plaudo a questo suo sentimento; e faccio notare che la mia non è raccomandazione personale, ma concerne una intera classe di impiegati i quali hanno diritto a qualche benemerita, in vista della responsabilità che hanno nell'andamento di un servizio pubblico.

Quindi io aspetto dal ministro una risposta la quale sia in accordo con quanto egli ebbe a dire nel maggio del 1882. E non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Dirò pochissime parole.

Non intendo di sollevare questioni generali, che non potranno essere trattate convenientemente se non nell'occasione di quella proposta di riforma giudiziaria che tutti auguriamo, e che io vedrei con tanto piacere condotta a termine dall'onorevole guardasigilli.

Prendendo opportunità da alcune parole pronunziate dall'onorevole mio amico Bobbio, voglio soltanto segnalare all'onorevole guardasigilli un

altro degli inconvenienti che oggidì si verificano nelle preture, per il sistema con cui vengono reclutati i vice-pretori.

Diceva l'onorevole Bobbio che questi vice-pretori, per lo più scelti fra giovani avvocati non sperimentati negli affari e che debbono giudicare soli, non presentano sufficiente garanzia che le sentenze loro siano informate a quella esperienza dei casi della vita e a quelle cognizioni del diritto, che un magistrato dovrebbe possedere.

Ora, io mi permetto di richiamare l'onorevole guardasigilli a considerare la questione della scelta dei vice-pretori, non solamente dal lato della garanzia intellettuale, ma anche dal lato della garanzia morale, che mi sembra ancora più importante.

L'onorevole guardasigilli non può ignorare come, in molte delle nostre preture, fungano da vice-pretori dei professionisti ed anche degli avvocati, i quali vi siedono un giorno in veste di magistrati e di giudicanti, e l'indomani in veste di patrocinatori.

Senza voler sollevare alcun sospetto, certo è che un fatto di questa natura non può non ingenerare una triste e grave impressione.

Non farò menzione di casi speciali, non essendo questa la sede opportuna. Ma, parlando in tesi generale, dirò al guardasigilli che io stesso fui testimone di cause patrocinate da avvocati notoriamente soci del vice-pretore che era chiamato a giudicare le cause medesime.

Io prego il guardasigilli di considerare attentamente una simile situazione di cose, e di studiare il modo, nei limiti della possibilità, affinché la scelta dei vice-pretori non cada fra i professionisti di nessun genere, e in ispecie sugli avvocati, parendomi assolutamente incompatibile l'esercizio delle funzioni giudiziarie di qualsiasi grado, con l'esercizio dell'avvocatura. *(Bravo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palemba.

Palomba. L'onorevole Napodano non aveva ancora invocato provvedimenti in favore dei cancellieri e vice-cancellieri, quando io ho chiesto di parlare. Ora, in seguito alla raccomandazione in cui sono stato preceduto, mi potrei ritenere dispensato dall'aggiungere ulteriori parole, riconoscendo efficacissimo l'intervento dell'onorevole Napodano. Solamente credo opportuno richiamare l'attenzione della Camera sopra una petizione sottoscritta da un cancelliere, in cui giustamente si ricordano le raccomandazioni e

risposte di ministri che, in favore di questa classe diseredata, furono fatte nel 1882, e nelle successive discussioni del bilancio di grazia e giustizia, dagli onorevoli: Mancini, Taiani, Indelli, Villa, Falconi, Correale, Zanardelli, Della Rocca, Farina, e Carlo Palomba mio amico e congiunto alle di cui raccomandazioni mi associo.

Credo però giovi ripetere testualmente le seguenti parole pronunciate dall'onorevole Della Rocca: "Potete voi ammettere, egli disse, che i vice-cancellieri, i quali disimpegnano un servizio importantissimo, siano pagati meno degli appuntati di pubblica sicurezza, meno degli aiutanti postali?"

Ricordi il ministro che gli impiegati giudiziari sono la ruota indispensabile della amministrazione della giustizia, che è la prima delle amministrazioni dello Stato. „ Ma non basta. In favore dei vice-cancellieri milita ancora un'altra gravissima considerazione; ed è che questa classe non ha per nulla approfittato del beneficio del sessennio, che giustamente sarà votato pei magistrati, perchè essi godevano già il sessennio, fin dal dicembre 1875... *(Segni di diniego, del ministro di grazia e giustizia).*

L'onorevole ministro mi fa cenni di diniego; ma io mi riferisco alle parole che precedono il disegno di legge: "Fino a qui, il diritto all'aumento sessennale non era riconosciuto che ai vicecancellieri di pretura, ai vicecancellieri aggiunti di tribunali ed ai sostituti segretari aggiunti di procura generale di Corte d'appello, ai quali lo aveva attribuito la legge del 23 dicembre 1875, n. 2839 portante modificazioni all'ordinamento giudiziario.

"Ma è evidente la convenienza, per non dire la necessità, di fare eguale trattamento agli altri funzionari delle cancellerie e segreterie e più ancora a quelli della magistratura propriamente detta. „

Vede dunque l'onorevole ministro che questa classe non trae alcun vantaggio dall'aumento sessennale proposto in questo bilancio.

Si dirà che alcuni lo hanno già ottenuto; ma lo hanno ottenuto perchè a quell'epoca si considerò la tristissima condizione nella quella versavano quegli impiegati, e si credette fin d'allora di migliorarne la condizione.

Ora giustizia vuole quindi che, migliorando la condizione dei magistrati, in qualche maniera si migliorino anche le condizioni dei cancellieri.

Quindi prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia affinché nel bilancio futuro, come in-

gegnosamente ha presentato in questo che discutiamo una bene studiata economia, eliminando alcune spese che si potevano credere non abbastanza giustificate o superflue, veda di cercare altre economie in altri capitoli, al fine di poter proporre, senza effettivo aumento di spesa, un qualche miglioramento anche per questa classe d'impiegati. Imperocchè non bisogna solamente pensare ed erogare le economie che si possono ottenere a favore di quelli che sono già meglio compensati dei servizi che rendono; ma bisogna anche equamente compensare coloro che hanno minime retribuzioni; altrimenti, come già disse ieri l'onorevole Cuccia, non faremo che delle gretterie, le quali, nell'amministrazione della giustizia, non possono essere in alcun modo giustificate.

Questa è la semplice raccomandazione che io faccio all'onorevole guardasigilli, pregando anche l'onorevole Commissione di volerla appoggiare con la sua autorevole parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cuccia, relatore. Gli onorevoli Bobbio Faldella si sono interessati delle preture; l'onorevole Bobbio, principalmente, ha richiamato l'attenzione del Governo sulle preture le quali hanno molto lavoro, e proprio all'occasione in cui la Camera è chiamata ad interessarsi di quelle preture che non ne hanno punto, e perciò sono inutili.

È indubitato che, se bisogna sbarazzarci (ed è da augurare che ciò avvenga presto) delle preture inutili, bisogna pur pensare a quelle nelle quali il lavoro è soverchio; e io credo che i provvedimenti che il Ministero potrà prendere per aggiungere qualche vice pretore alle preture più importanti, basteranno a ridurre il lavoro nelle giuste proporzioni. E in ogni modo, è bene che i pretori sappiano che il molto lavoro che essi compiono, è il più grande merito, è il miglior titolo che possano avere per una promozione.

L'onorevole Bobbio fece un'altra raccomandazione che, a mio modo d'intendere, fu assai più opportuna; quella, cioè, di badare che l'esercizio del ministero pubblico presso le preture sia più autorevolmente e più correttamente esercitato. Nell'associarmi al voto dell'onorevole Bobbio, credo doverne aggiungere uno che è con quello in correlazione, e che fu già espresso e discusso nella sotto-giunta del bilancio per la giustizia e per l'istruzione pubblica. E il voto è che il mi-

nistro voglia portare tutta la sua attenzione sull'ufficio delle difese avanti alle preture.

Queste difese, sia nelle materie penali che nelle civili, lasciano molto a desiderare, specialmente nelle preture rusticane, nei piccoli comuni lontani dai grandi centri. Di questo ufficio della difesa, non possono certo lodarsi i poveri litiganti i quali spesso sono rovinati nella borsa e rovinati anche nella causa che affidano a difensori incapaci, e quali si possono presentare avanti alle piccole preture.

Io comprendo che per riparare a questo inconveniente, non possono bastare semplici provvedimenti amministrativi e regolamentari; ma voglia il ministro, che così bene si occupa delle grandi cose, occuparsi anche delle piccole, anche delle minime: questo tema della giustizia pretoriale, dell'accusa e della difesa davanti ai pretori, studi con amore, e son certo che saprà escogitare il modo di eliminare lo sconcio segnalato, con grande beneficio dei cittadini e vantaggio del prestigio della giustizia.

L'onorevole Faldella si è poi interessato delle condizioni dei pretori, invocandone il miglioramento. Ed egli ha perfettamente ragione. Senonchè conviene decidere se la questione sia tale che vi si possa provvedere in via amministrativa, ovvero se sia necessaria una legge.

Ma, nel concetto, ripeto che sono d'accordo con lui.

L'ufficio di pretore (e mi pare che ieri l'onorevole ministro ebbe ad accennare questo pensiero nel suo discorso) io non lo credo inferiore all'ufficio di giudice di tribunale; quasi quasi starei per dire che non lo credo inferiore all'ufficio di giudice di Cassazione.

Il pretore è un magistrato da cui si richiede tanta intelligenza e tanti studi, quanti spesso non occorre che faccia il consigliere di Cassazione o di Corte d'appello. Anzi io penso che la pretura non dovrebbe essere il primo gradino della carriera giudiziaria, ma dovrebbe invece essere uno dei gradini superiori, per quanto è possibile concepirlo. Perchè un magistrato è destinato a decidere dei minori affari (e notisi che ve ne sono pure dei gravi come, ad esempio, le cause in possessorio) non per questo si deve presumere che basti a cuoprire quell'ufficio una minore intelligenza.

Quanto più piccoli sono gli affari che si discutono avanti alle preture, tanta maggiore intelligenza, tanto maggiore studio si richiede. E se potesse valere la mia personale e modesta raccomandazione al ministro, io lo pregherei di non

volere, nelle ulteriori riforme dell'organico giudiziario, perdere di vista un concetto, che a me pareva giustissimo, del suo predecessore l'onorevole Tajani, il quale delle preture voleva fare una missione del giudice di collegio, anzichè un grado per sè stante.

Io credo opportuno che, ad amministrare la giustizia nei piccoli centri, vada un provetto magistrato, investito di una speciale missione come si fa per i circoli d'Assise, i cui presidenti si scelgono fra i migliori consiglieri di Corte di appello.

Ove questo stesso sistema si seguisse anche per le preture, io credo che si rialzerebbe di molto il prestigio della giustizia pretoriale.

Ma questi sono concetti relativi a future riforme, e la Camera ed il Governo ne terranno quel conto che meritano.

Altri colleghi, come l'onorevole Napodano, hanno creduto di ritornare sopra un argomento discusso ieri nella Camera, e intorno a cui si è intrattenuto largamente l'onorevole ministro; cioè la condizione degli aggiunti giudiziari, degli uditori, e l'ammissione in carriera.

Io non ripeterò le cose dette ieri così eloquentemente dall'onorevole ministro; solamente ricorderò alla Camera un concetto che, con profonda ed intima convinzione, ho espresso nella relazione, e che ancora non sono sicuro sia stato accolto dal Governo. Ad ogni modo, sia o non sia esso accolto dal Governo, è giusto che questo concetto venga discusso e dalla Camera e dalle persone competenti nella materia.

In quanto all'ammissione in carriera, l'onorevole Faldella ha poco fa enunciato la sua opinione, secondo la quale, la pretura sarebbe il miglior vivaio della magistratura. Io ho già risposto che, nelle preture non voglio le pianticelle, i magistrati da formarsi, ma credo che esse ci debbano dare le piante già adulte, i magistrati formati. Quindi non la pretura deve essere il vivaio della magistratura, ma bensì l'aggiuntato giudiziario e l'uditorato. E giacchè si è parlato di vivaio di magistrati, permettete, onorevoli colleghi, che io rammenti di aver raccomandato già al ministro un concetto non mio, ma del quale ho visto, in altri tempi l'attuazione ed i buoni frutti che esso dava.

Fino a 20 anni addietro, nelle provincie meridionali, fioriva una istituzione privilegiata, se volete, la quale apriva l'adito alla magistratura cominciando, non dall'infimo grado, ma dal grado superiore. Condizione n'era un concorso difficilissimo, un concorso a cui potevano provarsi so-

lamente gli alti ingegni, privilegiati ed eccezionali. Al vincitore del concorso si assicurava un posto di giudice di tribunale, con uno stipendio (per allora elevatissimo) di lire 5,000. Era questa la istituzione dell'alunnato di giurisprudenza.

Ora, onorevoli colleghi, guardate il personale delle Corti di cassazione da Torino a Palermo, guardate il personale scelto per le presidenze di Corte di appello e dei Pubblici Ministeri; e voi troverete che i più distinti magistrati, gl'ingegni più fulgidi provengono appunto tutti da quel vivaio che fu l'alunnato di giurisprudenza.

Se questa statistica si potesse fare, o signori, e presentarla con indicazioni e nomi dinanzi al paese, la mia osservazione ne sarebbe completamente confermata.

Ma che forse dalle preture non uscirono alti magistrati che gareggiarono per valore, per intelligenza con questi che ho accennato? Certamente che sì. Anche grandi marescialli, anche grandi generali uscirono dall'infimo posto di soldati. Ma ciò, o signori, da che cosa dipende? Dipende naturalmente dal fatto che l'ingegno, che l'attitudine allo studio, insomma quelle facoltà che caratterizzano un ottimo magistrato possono talvolta esistere in coloro, i quali da fatalità sociali, da condizioni di famiglia sono stati obbligati a cominciare dall'infimo posto.

Ma ho detto nella relazione e ripeto che questi valori nella magistratura non ci sono stati procurati dalla legge, ma dalla fatalità delle cose, da un caso, un'eccezione che non avrà mai il valore di una regola generale.

Oggi, parliamoci francamente, un giovane, a 24 o 25 anni, che ha compiuto gli studi, che sente il valor suo, non ha interesse a percorrere la carriera del magistrato, cominciando dalla pretura, perchè troverà il suo conto a concorrere piuttosto ad una cattedra universitaria, ad un posto di segretario nell'amministrazione centrale, il quale gli conceda di abitare in una grande città, e non l'obblighi ad andar sopra un monte in mezzo a gente zotica e rozza. Oggi concorrono al posto di pretore coloro che vi sono obbligati dalla necessità della vita e non già (almeno di regola) i giovani dotati di forte ingegno e di studi profondi.

L'onorevole ministro potrà un giorno o l'altro riconoscere praticamente, ed io richiamo la sua attenzione alle statistiche, se la pretura abbia dato, come vivaio di magistrati, buoni frutti, io però per conto mio gli raccomando di aprire alla carriera giudiziaria una via un po' più splendida che possa in qualche modo soddisfare i grandi ingegni.

Vengono da ultimo i cancellieri, dei quali si sono interessati gli onorevoli Napodano, Sani e Palomba.

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, io debbo dirvi la verità; i cancellieri giudiziari formano una classe di impiegati i quali cominciano questa carriera con uno stipendio di 1300 lire ed il massimo, il culmine della ricchezza cui possono aspirare è uno stipendio di 2200 lire! Notatelo bene. Gli interessati si sono dati premura di dimostrare alla Commissione del bilancio ed al Governo come questa sia una condizione infelicissima, e la dimostrazione è presto fatta mediante statistiche e prospetti comparativi di tutte le altre minori carriere delle amministrazioni centrali e locali.

Per esempio: gli ufficiali d'ordine del Ministero delle finanze incominciano la carriera con 1500 lire e la finiscono con 4000; i vice-segretari incominciano con 2000 e la finiscono con 2500; i segretari la incominciano con 3000 e la finiscono con 4000; nello stesso Ministero di grazia e giustizia i vice-segretari incominciano con 1500 e finiscono con 2500; e così via, via, in tutte le amministrazioni il principio e la fine della carriera sono segnati da una cifra di stipendio superiore a quella dei cancellieri. Nè mi si venga a dire che l'ufficio di cancelliere sia qualche cosa di meno importante di qualunque altro ufficio delle pubbliche amministrazioni; cosicchè io credo che non si possa rimanere insensibili ai lamenti di questi impiegati.

Ma la Commissione del bilancio non ha potuto prendere alcuna deliberazione in proposito, perchè, per provvedere bisogna modificare gli organici; e la Commissione del bilancio, quest'anno, si è impegnata, non dico di non provocare, ma anche di non accettare qualsiasi riforma di organici le venisse proposta.

I cancellieri si sono sforzati anche di indagare come si potrebbero trovare i fondi per sopprimere alla loro disagiata condizione, ed hanno accennato ad una cosa che non so se sia un inconveniente o un vantaggio nell'interesse del contribuente, che debbo naturalmente pur difendere e garantire.

Hanno detto: perchè mai innanzi alla Corte dei conti la carta da bollo che si adopera per quei giudizi speciali, non va soggetta alle medesime norme di quella degli uffici giudiziari? Se questo si facesse, si avrebbe una somma tale, da poter migliorare le condizioni nostre e degli altri impiegati degli uffici giudiziari.

Ma la Commissione del bilancio non ha creduto di prendere in considerazione questa proposta.

La Commissione del bilancio, pur riconoscendo che questa classe d'impiegati merita una certa considerazione, non ha potuto far altro che raccomandare allo studio del ministro, la petizione che hanno fatto pervenire al Parlamento, i cancellieri, non solo della capitale, ma di quasi tutte le circoscrizioni giudiziarie del regno.

Così mi pare di aver risposto a tutte le osservazioni fatte da quanti hanno preso parte a questa discussione. Solo mi si consenta ancora una parola all'onorevole collega Campi, il quale raccomandò al ministro una migliore scelta dei vice-pretori. Senza dubbio io mi associo a lui; poichè sarebbe ottima cosa se si potesse dagli aggiunti giudiziari scegliere i vice-pretori, remunerarli come è necessità che si faccia; perchè certamente un miglior servizio renderebbero essi, di quello che possano rendere dei giovani giuristi obbligati oggi a fare da giudici, domani da avvocati, domani l'altro da giudici di nuovo. Mi associo quindi alla raccomandazione dell'onorevole Campi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Dirò brevissime parole, in risposta agli onorevoli preopinanti.

Gli onorevoli Bobbio e Campi chiamarono la mia attenzione sugli inconvenienti che derivano all'amministrazione della giustizia dalla classe dei vice-pretori. Nessuno più di me conosce, quanto questa piaga del personale giudiziario sia grave.

Se la Camera ricorda, quando si trattò della abolizione dei tribunali di commercio, una delle ragioni che io addussi per abolirli fu questa appunto, che i giudici di commercio si trovavano in condizione di non perfetta imparzialità.

Ora anche i vice-pretori, presi necessariamente in parte fra gli avvocati, non si trovano in condizioni di imparzialità, come benissimo disse l'onorevole Bobbio, ed ha ripetuto l'onorevole Campi.

Ma, per quanto riconosca grandemente il danno di questo stato di cose, io veramente non saprei, finchè noi abbiamo 1817 preture, in qual altro modo provvedere alla nomina dei vice-pretori. L'onorevole Cuccia osservò come sarebbe meglio che a questi posti fossero destinati degli aggiunti giudiziari. Lo so anche io, ma ha benissimo avvertito, poco fa l'onorevole Napodano, che gli aggiunti giudiziari sono di troppo anche ad essere nel numero che sono, numero insufficiente a supplire migliaia di pretori.

Per ciò non è che in una più ampia riforma

degli ordinamenti giudiziari, che a questo inconveniente può radicalmente essere messo riparo.

Tuttavia io non ho mancato di fare ogni sforzo per attenuare questo inconveniente in un modo che procurerò di applicare anche a quella pretura di Alessandria, su cui ha richiamato la mia attenzione l'onorevole Bobbio. Ciò non potrei fare veramente con la creazione d'una nuova pretura urbana in Alessandria, perchè a tal uopo occorrerebbe un apposito disegno di legge, con cui si aggiungesse quest'altra alle pochissime preture urbane esistenti in alcune delle grandi città del regno. Potrò però rimediare a quell'inconveniente in un altro modo.

Se la Camera ricorda, l'anno scorso, in occasione del bilancio, io chiesi un aumento della somma per indennità di missione, e la Camera me lo accordò.

Questa somma è mantenuta nel bilancio presente per poter nelle preture, che hanno maggior lavoro, mandare degli uditori nominati vice pretori, i quali sono funzionari di carriera. Questo potrei fare anche per Alessandria, ove, non lo rammento ora, non vi sia destinato come vice-pretore, un funzionario di carriera: così ho fatto ripetutamente per Terni, dove il grande incremento delle industrie, ha recato un grande aumento nel numero degli affari. Questo parmi il modo più pratico, con cui, nei limiti dell'ordinamento attuale, seminare quelli inconvenienti che furono eloquentemente messi in luce dall'onorevole Bobbio e dall'onorevole Campi.

L'onorevole Faldella mise innanzi un'idea la quale mira ad ottenere che i pretori più valenti facciano più rapida carriera.

In modo abbastanza conforme alle idee dell'onorevole Faldella, io mi sono ieri espresso innanzi alla Camera, rispondendo all'onorevole Cuccia e facendo alcune obiezioni all'idea da lui propugnata nella relazione della Commissione del bilancio. L'onorevole mio amico Faldella nel concetto da lui esposto ha a suo favore anche l'autorevole proposta della Commissione senatoria, la quale aveva esaminato il disegno di legge per la riforma giudiziaria, che era stato presentato dall'onorevole mio predecessore. La Commissione senatoria proponeva pure che dopo qualche anno dal tempo in cui si è entrati nel tirocinio giudiziario, abbia luogo un secondo esame, che dia modo ai più valenti di ottenere promozioni per merito, di fare più rapida carriera.

Ad ogni modo io ripeto quello che dissi ieri. Il problema dell'ingresso nella carriera della magistratura, delle promozioni della medesima è

assai delicato ed arduo: esso si lega con quello della riduzione delle sedi, ed appunto per molti aspetti in cui dev'essere considerato, mi sembrerebbe temerario di pronunciarmi improvvisamente fra l'uno e l'altro sistema.

Io riconosco i vantaggi, tanto del sistema propugnato dall'onorevole Cuccia, e che ha per sé la tradizione splendida dell'alunnato di giurisprudenza nelle provincie meridionali, come di quello dell'onorevole Faldella, che ha per sé l'autorevole suffragio di una competentissima Commissione senatoria; ed io li assicuro che terrò gran conto della proposta sì dell'onorevole Cuccia che dell'onorevole Faldella.

Viene poscia l'osservazione dell'onorevole Napodano riguardante gli uditori ed aggiunti giudiziari. Mi occupai ieri, in risposta ad altri oratori, di questo argomento e credetti di poter prendere impegno di diminuire, se non il tirocinio degli aggiunti giudiziari, per lo meno quello degli uditori. In addietro, 7 anni era di solito necessario rimanere uditori, e 7 altri anni occorrono a superare il grado di aggiunto giudiziario. Ciò, come dissi ieri, invece di essere una scorciatoia per arrivare ad un seggio nei tribunali, diventava una via più lunga. Bene disse l'onorevole Napodano che appunto perchè era giudicata una scorciatoia, gli stipendi erano assai tenui, e quando si vide che la via diveniva lunga gli stipendi vennero aumentati. Infatti fino al 1877 gli aggiunti giudiziari aveano uno stipendio di lire 1200. Nel 1877 furono portati a lire 1500, e nel 1884 salirono a 1800 lire.

È poco di certo, ma almeno, come avvertii ieri, io spero di far sì che in avvenire gli uditori non rimangano nel loro grado che un triennio; con che sarà notevolmente ridotto il tirocinio. E d'altra parte se noi unificheremo l'ammissione nella magistratura, potremo recare più radicali provvedimenti.

Vengono da ultimo le lamentazioni fatte da parecchi oratori sulle sorti dei cancellieri. È un singolare stato di cose in verità. Ieri ho dovuto difendermi perchè si diceva che aumentavo le spese a proposito dei sessenni, ed oggi mi piovono invece da ogni parte domande d'aumento di spesa (*Si ride*). Noterò quanto ai cancellieri due cose, che abbiamo fatto una legge, quella del 1882, con la quale crediamo di aver provveduto anche ai loro stipendi convenientemente, e sopra tutto crediamo di aver provveduto alla loro condizione morale, togliendo quella specie di mercimonio ch'esisteva nelle cancellerie. E per fermarmi alla parte materiale ed economica, mi pare

evidente che, anche nell'aumento sessennale, i funzionari di cancelleria siano quelli che si avvantaggiano di più.

L'onorevole Palomba osservò che lo avevano già per legge quest'aumento sessennale alcuni dei funzionari di cancelleria; e questi sono i vice-cancellieri di pretura, i vice-cancellieri aggiunti di tribunale, i sostituti segretari aggiunti di procura generale, ed i sostituti segretari di regia procura. Questi però non lo poterono finora toccare giammai. Lo ebbero in forza di una legge del 1875; ma siccome questa è stata surrogata dalla legge del 1882 che aumentò notevolmente gli stipendi, così l'effetto della legge del sessennio fu assorbito dall'aumento dello stipendio normale. Per conseguenza poi della legge del 1882, la legge del 1875 potrebbe avere effetto col principio dell'anno venturo a favore dei predetti vice-cancellieri ed altri funzionari di cancelleria e segreteria.

Ma questo aumento sessennale dipendente dalla legge del 1875 non rappresenta, sull'intera somma dell'aumento sessennale che 65,000 lire.

Ora se l'onorevole Palomba ha letto l'allegato 1 annesso alla tabella A del bilancio, avrà potuto vedere che la maggior parte della somma del sessennio va a favore appunto di altri funzionari di cancelleria. Quindi mi pare che se c'è classe ben trattata, in forza di questo aumento sessennale, è precisamente quella dei funzionari delle cancellerie.

Con ciò io credo di aver risposto a tutti gli oratori circa tutte le osservazioni e raccomandazioni che mi vennero fatte. Imperocchè anche quanto alla raccomandazione dell'onorevole Napodano il quale desidera si provveda tosto alle vacanze che si verificano nelle file della magistratura senza ritardarle per ragione di economia, io credo che l'onorevole Napodano non fosse presente quando io risposi all'onorevole Cavalletto, al quale dissi che non è già per ragioni di economia che talvolta le vacanze vengono prolungate, ma per altre ragioni di necessità e di comodità di servizio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palomba.

Palomba. In risposta all'osservazione fatta dall'onorevole guardasigilli, debbo dire che, a mio avviso, la legge del 1882 ha migliorato le condizioni dei cancellieri, ma non la classe dei vice-cancellieri che è rimasta estranea a questi vantaggi.

Per questa ragione ho pregato l'onorevole guardasigilli, qualora fossero possibili altre economie,

di rivolgere la sua attenzione anche sopra questa classe di funzionari.

La mia raccomandazione non aveva altro scopo che questo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faldella.

Faldella. Ringrazio l'onorevole ministro dell'attenzione prestata alle idee da me esposte, per migliorare le condizioni dei pretori, e ringrazio l'onorevole relatore, il quale mi ha data ampia ragione più che io stesso non ne avessi richiesta.

Io domandava che la carriera dei pretori fosse considerata, per lo meno, come il vivaio, o meglio come la palestra dei buoni magistrati.

L'onorevole Cuccia vorrebbe che nelle preture non si allevassero le pianticelle, ma si collocassero le piante già adulte di alta arborescenza; e ivi fosse non il primo gradino, ma il culmine dell'autorità giudiziaria. Ciò, a mio avviso, costituisce un ideale che temo non possa materialmente raggiungersi. Infatti ammetto che vengano i giovani ad addestrarsi in una palestra, dove si toccano, per così dire, tutti i tasti dell'azienda giudiziaria, come nel liceo si mettono dinanzi agli studenti tutti i rami dello scibile.

Ma nello stesso modo, che uscendo dal liceo, i giovani si acquetano e tendono a perfezionarsi in una determinata sfera, così vorrei fosse dei giudicanti.

E poi i magistrati anziani, per la ragione precipua della loro età, potrebbero attendere con vigoria alle attive funzioni di pretore?

E quand'anche si acconciassero a sobbarcarsi, sarebbe equità l'astringerveli?

Ha ricordato rettamente l'onorevole Cuccia che una delle più rilevanti attribuzioni dei pretori è il definire le questioni possessorie. Queste importano accessi frequenti sul così detto *luogo del luogo*; parimenti sollecite perlustrazioni richiedono i primi uffici della polizia giudiziaria affidati al pretore.

Possiamo noi immaginarci un giudice anziano di tribunale, un consigliere di Corte spedito in missione a tutte le intemperie?...

Cuccia, relatore. Non ho mai pensato questo.

Faldella. Io traggo le conseguenze.

Io dico: ai giovani le fatiche, gli esercizi giovanili. Si lagneranno gli alunni della magistratura di essere distratti dalla vita elegante delle città? Ma essi, soldati del dovere, pensino ai lontani distaccamenti, a cui l'esercito muove volonteroso. Pensino che migliore scuola della vita è conoscere le difformi miserie dei villaggi, che non passeggiare perpetuamente sulla vellutata uniformità della vita cittadina. Ripeto: ai giovani la

palestra giudiziaria, la quale, come tutte le palestre, è accomodata specialmente al vigore giovanile.

Imperocchè, nella palestra si segnalano i più valenti per i gradi maggiori. Agli anziani i conforti della vita cittadina; il diritto di proseguire altamente nella giurisdizione, in cui si chiarirono provetti.

Adunque ringrazio l'onorevole Cuccia della troppa grazia che vorrebbe concedere alla autorità preterica.

Quanto a me, mi riterò contento se la carriera di pretore non venga più considerata come un campo chiuso, un ghetto appartato, un fondo di sacco, d'onde i magistrati popolari difficilmente possono uscire per salutare le stelle della superiore magistratura.

Ad ogni modo, convinto, che anche delle minime cose, cui non curava l'antico pretore, possono informarsi le grandi istituzioni, ripeto i voti più cordiali, perchè si conceda la massima considerazione alla giustizia delle piccole cause; alla giustizia che è sostanzialmente democratica.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 10, con lo stanziamento in lire 24,314,800.

Capitolo 11. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 3,360,100.

Capitolo 12. Spese di giustizia (*Spese obbligatoria*), lire 4,540,000.

Luciani. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Luciani. L'onorevole ministro ha ripetutamente dichiarato che le necessità finanziarie non gli permettono di esser pietoso verso la classe più bisognosa dell'amministrazione della giustizia. Io so bene che, se le necessità della finanza non esistessero, l'animo suo sarebbe altro che disposto a provvedimenti pietosi! Ma io, tornando sulla classe degli uscieri, non gli domando provvedimenti generali; mi permetto di raccomandargli solo un piccolo aumento per una classe di uscieri. Intendo dire degli uscieri del Lombardo-Veneto e della Toscana, i quali erano già al loro posto, prima del 30 gennaio 1866. Questi uscieri avevano, e nel Lombardo-Veneto e nella Toscana, qualità d'impiegati e diritto a pensione. Ora accadde che l'articolo 287 dell'ordinamento giudiziario fece una discrepanza (e mi permetto dire una ingiustizia, a mio senso) fra uscieri e uscieri; imperocchè conservò il diritto a pensione agli uscieri delle Corti, e lo tolse affatto agli uscieri delle preture e dei tribunali. Da questo fatto nacquero lagnanze gravissime, che sono ben note

all'onorevole ministro; il quale, essendo stato interpellato più volte in proposito, ha sempre benevolmente risposto. Ora appunto, riferendomi a quelle risposte sue ed anche a quelle di altri ministri della giustizia, e riferendomi anche al voto emesso dalla Commissione per gli uscieri, che fu istituita, se non erro, nel 1887 (voto che concluse perchè a questi uscieri fosse considerato, pel diritto a pensione, il servizio prestato posteriormente al 30 giugno 1866) raccomando all'onorevole ministro guardasigilli che egli voglia prendere in considerazione questa causa che è giusta, e che non aggraverà enormemente le finanze; imperocchè si tratta di uscieri che sono tutti vecchi. Nel 1885, questi uscieri del Lombardo-Veneto e della Toscana erano 104; 39 stavano entro il decennio, e 51 l'avevano compiuto.

Io credo d'essere bene informato affermando che, oggidi in Toscana, questi uscieri che hanno diritto a pensione sono ridotti a 60. Io domando quindi che venga sollecitamente preso in considerazione la loro condizione; e una buona volta si stabiliscano delle norme generali le quali serviranno per gli uscieri giovani, non certo per questi poveri vecchi, i quali ho detto, sono ridotti a 60, e vanno morendo di giorno in giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cuccia, relatore. Alla raccomandazione fatta dall'onorevole Luciani per gli uscieri del Lombardo-Veneto e della Toscana, mi consenta la Camera che io ne aggiunga un'altra per gli uscieri di tutta Italia, ed è questa.

I nostri uscieri sono obbligati a fare gli atti penali senza compenso di sorta, anzi sono tenuti a fornire la carta, e quanto occorre per scritturazione, di propria tasca. E non è tutto.

Il demanio dello Stato fa liti di grave interesse, e per le citazioni, per le notifiche delle sentenze, deve ricorrere all'usciera. Per le cause naturalmente si fanno da tutte le parti le spese, ma il demanio, ottenendo vittoria, non concorre nella spesa, ma l'usciera deve eseguire gratuitamente l'atto nell'interesse del demanio. Se si arrivasse fin qui, onorevole ministro, io quasi quasi, troverei modo, almeno nella mia piccola mente, di giustificare questo sistema.

Ma c'è un punto dove la mia mente si ferma e non può trovare la giustificazione. Sappiamo tutti che c'è una grande amministrazione, di cui tra poco discuteremo il bilancio, il Fondo pel culto.

Orbene, le migliaia di liti che fa il Fondo pel culto, rendono necessaria l'opera dell'usciera, e l'usciera deve, anche a servizio di quest'ammini-

strazione, che è, direi quasi, autonoma e speciale, prestare gratuitamente l'opera sua.

Qui non si tratta di aggravare la finanza dello Stato; ma si tratta di applicare, in un modo più equo, il principio che la remunerazione è dovuta a chiunque presta l'opera sua.

Io credo che uno dei possibili miglioramenti di questa classe e di quell'altra miserrima che si chiama dei portieri giudiziari, sarebbe quello di trovare un fondo pel pagamento legittimo agli uscieri degli atti che compiono, sia a servizio della giustizia penale, sia a servizio delle amministrazioni dello Stato e specialmente di quello del Fondo pel culto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. In occasione del bilancio le stesse questioni, che si odono nella discussione generale, ritornano sul tappeto nella discussione dei capitoli. Io ieri parlai della questione degli uscieri, e dissi che una Commissione che era stata nominata dall'onorevole Pessina, aveva fatto delle proposte, per migliorare la condizione degli uscieri, fra cui è compresa appunto quella proposta cui ora accennò l'onorevole relatore della Commissione: e cioè che l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione del Fondo pel culto debbano retribuire gli uscieri per gli atti del loro ufficio.

Ma è evidente, e la Commissione nella sua relazione lo riconobbe, che questo provvedimento non darebbe un margine sufficiente per poter migliorare adeguatamente la condizione degli uscieri. La Commissione escogitava quindi altri provvedimenti per raggiungere un efficace miglioramento.

Fra questi altri provvedimenti eravi pur quello pel quale volevasi che lo Stato anticipasse le spese di tutti gli atti anche della giustizia penale, e che di queste spese venisse poi a risarcirsi col ricupero delle spese di giustizia. Mediante tale ricupero la Commissione stessa calcolava che si potesse raggiungere una discreta somma. Se non che il calcolo della Commissione era fondato sulla ipotesi che il ricupero delle spese sia rappresentato da un terzo delle spese medesime, mentre le statistiche dimostrano che non arriva nemmeno al quinto la cifra del ricupero da parte dello Stato. Perciò mentre quella Commissione valutava a lire 100 mila il maggiore dispendio che nel suo sistema cadrebbe a carico dello Stato, questo dispendio in realtà verrebbe ad essere più considerevole.

Ciò volli dire per dimostrare che non ho tralasciato d'esaminare tutte queste questioni, e che se mi trattenni dal fare una proposta di miglioramento anche riguardo a questi uscieri fu per concentrare tutti i miei sforzi su quel provvedimento in cui ebbi così potente alleato l'onorevole Cuccia.

L'onorevole Luciani restringe molto la questione, limitandola ad un numero d'individui a favore dei quali mi sembra abbia accennato si possano invocare delle ragionevoli aspettative, se non dei diritti acquisiti; e quanto più la proposta è limitata, tanto più facile ne sarà una favorevole soluzione, sicchè io posso assicurare l'egregio mio amico Luciani che presterò tutta la mia attenzione alla questione medesima, animato dal più fervido desiderio di soddisfare le legittime aspettative dei funzionari dei quali egli ha parlato.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato il capitolo 12 in lire 4,540,000.

Capitolo 13. Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (*Spese fisse*), lire 2,160.

Capitolo 14. Pigioncini (*Spese fisse*), lire 63,615.

Categoria quarta. — *Partite di giro.* — Capitolo 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 138,792.18.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 16. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 837.

Capitolo 17. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 50,694.

Stanziamiento complessivo della parte ordinaria e straordinaria a cui ascende il bilancio della spesa del Ministero di grazia e giustizia, lire 33,827,422.02.

Leggo l'articolo 1° che include l'approvazione di questo allegato A:

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A). ”

Pongo a partito quest'articolo insieme con lo stanziamento recato dalla tabella A in lire 33,827,422,02.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 2. L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate dell'Asse ecclesiastico di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B). ”

Si dà lettura della tabella B, sempre avvertendo che tutti i capitoli, sui quali niuno chieda di parlare o non sian fatte proposte, s'intendono approvati con la semplice lettura.

TITOLO I. *Entrata ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 11,924,600.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 232,000.

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 12,196.

Capitolo 4. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,316.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 5. Consolidato 5 per cento proveniente dalla legge 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, *per memoria.*

Magnati. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magnati. Ho chiesto di parlare per chiedere alla onorevole Commissione del bilancio alcune spiegazioni. Il Fondo pel culto ha dei residui attivi e passivi di molta consistenza; ora io domando alla Commissione: esistono veramente questi residui? Di più crede la Commissione che questi residui attivi siano veramente esigibili e se non lo crede, perchè essa non ha fatta la proposta di radiarli e di limitarsi a quelli che hanno veramente questo carattere? Ecco le spiegazioni che mi sono permesso di domandare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

Merzario. (*Presidente della Commissione.*) L'onorevole Magnati conosce al pari di me che quando avvengono prese di possesso di beni soggetti a devoluzione, per questi beni, hanno un interesse misto il demanio dello Stato ed il Fondo per il culto.

Bisogna quindi che la presa di possesso, e la liquidazione dei beni siano fatte nell'interesse delle due amministrazioni.

Ora deve capire l'onorevole Magnati, che, essendo complessa la cosa, e insorgendo di solito

molte questioni, non si può addivenire ad una liquidazione immediata e precisa.

Devesi poi anche considerare che non poche questioni vanno a presentarsi davanti ai tribunali, e non poche durano per molti anni.

Per queste circostanze riteneva e ritiene il Fondo per il culto di avere un credito piuttosto vistoso verso il demanio dello Stato, il quale fece molte prese di possesso e incassò molto denaro per conto delle due amministrazioni. Ma il credito non è ben accertato. Essendo nati ragionevoli dissensi, l'onorevole ministro Magliani, fin da qualche anno fa, aveva nominata una Commissione, della quale facevano parte anche alcuni nostri onorevoli colleghi, appunto per comporre le differenze, e definire il *mio ed il tuo* delle due amministrazioni.

Crede che le differenze siano state chiarite; e un credito, che risultava a favore del Fondo per il culto, assicurato.

Crede anche che il tesoro abbia versato, non è molto, in conto, una cospicua somma, circa mezzo milione, al Fondo per il culto. Ma questa amministrazione accampa ancora un credito di più di un milione. Le operazioni e le trattative sono ancora pendenti.

Può facilmente capire l'onorevole Magnati, che non essendo le condizioni delle finanze le più liete, non può l'amministrazione del Fondo per il culto insistere di troppo presso il ministro delle finanze per avere il pagamento di un credito, che non è del tutto liquido, e per la cui definitiva sistemazione, c'è ancora qualche cosa a fare.

Spero, con queste poche parole, di soddisfare alla domanda dell'onorevole Magnati. Ei deve ritenere che il *per memoria*, segnato senza cifra in questo capitolo, rappresenta un credito, che non si sa quale sia, a quanto ammonta, ma è certo, che presto si potrà definire fra le due amministrazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magnati.

Magnati. La risposta che ho avuto dalla Commissione non mi pare completamente soddisfacente.

Io ho accennato ai *residui* attivi e passivi e diceva che i primi pare debbano ridursi ad una bolla di sapone che, se scoppia, lascia una goccia d'acqua.

Insisto su questo punto perchè si venga a definire una buona volta e per sempre l'entità di questi *residui*, appunto perchè l'amministrazione del Fondo pel culto non prenda motivo per tirare avanti per un secolo a liquidarli.

Lo stesso direttore generale del Fondo pel culto

confessa in una sua relazione che *residui* attivi ce ne sono pochi, ma intanto alla Corte dei conti compariscono per la somma di 45 milioni.

Spero che l'onorevole ministro di grazia e giustizia troverà modo di risolvere questa condizione di cose appunto perchè, ripeto, quest'amministrazione non vada chi sa per quanto tempo alla ricerca di crediti che non esistono.

Quindi, se mi permettono l'onorevole ministro e la Commissione, io insisto perchè, su questo argomento, mi si diano maggiori spiegazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Merzario, che è presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, mi pare che abbia dato risposte le quali non potevano essere più soddisfacenti.

Ad ogni modo io assicuro l'onorevole Magnati che per parte mia, quell'ufficio di vigilanza, che spetta al ministro di grazia e giustizia sull'amministrazione del Fondo per il culto, io non lascerò di esercitarlo con tutto lo zelo, e non dubiti che per la riscossione di ogni credito, ed anche di quello che una autorevole Commissione ha riconosciuto a favore dell'amministrazione predetta, io mi adoprerò col massimo zelo. Ad ogni modo mi conforta il vedere, che anche la Commissione di vigilanza, nominata dalla Camera, ha accertato in una recente relazione che l'andamento generale di questa amministrazione adesso è di gran lunga migliorato; tanto che si è potuto meglio soddisfare, anche a quell'aumento di congrue che secondo l'articolo 28 della legge del 66, è uno degli obblighi che spettano al Fondo del culto. Non dubiti l'onorevole Magnati, che io terrò grandissimo conto della sua raccomandazione, ed eserciterò in questo senso i miei doveri di vigilanza presso l'amministrazione del Fondo per il culto.

Presidente. *Altre rendite patrimoniali.* — Capitolo 6. Prodotto di beni stabili, lire 450,000.

Capitolo 7. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 8,850,000.

Capitolo 8. *Proventi diversi.* — Quota di concorso (Articolo 31 della legge 7 luglio 1866, numero 3036), lire 1,400,000.

Capitolo 9. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,290,000.

Capitolo 10. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 80,000.

TITOLO II. Entrata straordinaria. — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 11. Esazione e ricupero di capitali, lire 5,000,000.

Stanziamiento complessivo dell'amministrazione del Fondo per il culto, lire 29,371,112.

Lo pongo a partito.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Cuccia, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cuccia, relatore. Onorevole presidente, all'articolo 2, paragrafo *a*, c'è un errore di stampa. Si debbono togliere le parole: " dell'Asse ecclesiastico di Roma. „

Presidente. Ha ragione, onorevole relatore.

Rileggo questa prima parte dell'articolo 2, con la correzione indicata dall'onorevole relatore:

" Art. 2. L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

" *a*) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *B*). „

Pongo a partito questo primo paragrafo dell'articolo 2, unitamente alla tabella *B*, che ne fa parte integrante, e di cui è stata data lettura.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

" *b*) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *C*).

Si darà ora lettura della tabella *C* che fa parte integrante di questo secondo paragrafo dell'articolo 2°, con la solita avvertenza, che i capitoli sui quali non verranno fatte proposte, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Onorevole ministro guardasigilli accetta la variazione proposta dalla Commissione al capitolo 1°?

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. L'accetto.

Presidente. **TITOLO I. Spesa ordinaria.** — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale (*Spese fisse*), lire 507,540.

Capitolo 2. Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 66,000.

Capitolo 3. Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (*Spesa d'ordine*), lire 655,000.

Magnati. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magnati. Sarò brevissimo.

Questo capitolo porta uno stanziamento di lire 655,000.

Se l'esazione è di 12,000,000 e porta una spesa del 3 per cento dovrebbero esser stanziati lire 360,000.

Come va che si stanziavano invece 655,000 lire?

Progo la Commissione di riflettere che la finanza prende molto più di quello che dovrebbe. Prende 655,000 lire per questo servizio, 170,000 per servizi esterni, 150,000 per servizi interni, vale a dire poco meno di un milione. Ora se la legge vuole che fino a 20,000 lire si dia al ricevitore il 4 per cento, e sopra alle 20,000 il 3 per cento, facendo i calcoli, non si avrebbero da pagare che 360,000 lire.

Desidererei dunque, se la Commissione non si oppone, che lo stanziamento di questo capitolo fosse portato a 400,000 lire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cuccia, relatore. Chi ha sott'occhio la passata discussione sul bilancio del Fondo per il culto, sa che, su questa materia, l'onorevole nostro collega Magnati, è di difficilissima contentatura. Egli per esempio domanda perchè si sono stanziati 655,000 lire in questo capitolo per aggio, compensi e indennità, ecc.

Io ho una sola parola da rispondere, ed è, che questa è precisamente la cifra che fu stanziata l'anno scorso, e anche negli anni precedenti.

Magnati. No.

Cuccia, relatore. Sissignore. Questa è precisamente la cifra stanziata l'anno scorso. E anche l'anno scorso l'onorevole Magnati fece le sue obiezioni, le sue difficoltà, ma la Camera non credette di sopprimer nulla.

Per conoscere il quantitativo della spesa per la riscossione e servizi esterni, bisogna rendersi conto dell'indole di questa amministrazione.

L'amministrazione del Fondo per il culto deve essere servita in tutte le provincie dello Stato dalle intendenze di finanze. Imperocchè i beni delle sopresse corporazioni religiose, e precisamente gl'interessi dell'amministrazione, non sono concentrati nella capitale, ma sono sparsi su tutta la superficie del regno. Quindi si spiega benissimo di dover provvedere, oltrechè agli aggi, compensi e indennità, anche alla spesa del servizio esterno. Come l'onorevole Magnati ben conosce, perchè ha fatto sempre speciale argomento

dei suoi studi il bilancio del Fondo per il culto, è un servizio indipendente dall'amministrazione come oggi è costituita.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magnati.

Magnati. Io mi sarei persuaso che questa somma fosse necessaria, qualora nel bilancio del Tesoro avessi trovato che si rendeva conto di questa spesa di circa un milione. Non avendola trovata, prego il relatore di darmi qualche spiegazione in proposito, poichè un autorevole personaggio l'anno scorso, quando io diceva di meravigliarmi che questa somma non fosse riportata nei consuntivi, mi rispose: si persuada che se c'è avanzo, va nei residui attivi.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato il capitolo 3 in lire 655,000.

Capitolo 4. Spese per il servizio esterno, lire 170,000.

Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (legge 22 giugno 1874, n. 1962), lire 76,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia Avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 7. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo per il culto presso gli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 105,000.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 50,000.

Capitolo 9. Spese d'ufficio, lire 17,000.

Capitolo 10. Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (*Spese fisse*), lire 16,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese di liti e di coazione (*Spese obbligatorie*), lire 350,000.

Capitolo 12. Spese per atti, contratti, affitti, permuti, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 13. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 654,000.

Capitolo 14. Tassa sulla ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 2,164,000.

Capitolo 15. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 16. Tassa di registro e bollo e sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 17. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 18. Fitto di lo-

cali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 4,000.

Capitolo 19. Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni, lire 70,000.

Capitolo 20. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 917,000.

Capitolo 21. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 21,060.

Capitolo 22. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 440,000.

Capitolo 23. Devoluzioni di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 24. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse*), lire 20,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 25. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Capitolo 26. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 8,303,300.

Cuccia, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cuccia, relatore. Questo fondo destinato ai sussidi a missionari all'estero, attualmente viene così distribuito: all'amministrazione sono presentate le proposte regolamentari, l'amministrazione le esamina, una per una, e dispone poi pel pagamento di queste somme in modo che si possano esigere anche qui in Roma per mezzo di procuratori.

Tutto ciò è apparentemente conforme alla legge di contabilità; ma i poveri missionari, i quali stanno all'estero, adempiendo il loro difficile ministero, spesso o non esigono per intero i sussidi che a loro si provvedono o li esigono con molto ritardo e con qualche avaria.

A rimediare a questo inconveniente, si era proposto che il Ministero degli esteri curasse di far pagare cotesti sussidi, per mezzo dei nostri consoli all'estero. E allora si avrebbe una maggior sicurezza del recapito di questa somma.

Da principio il Ministero degli esteri avrebbe voluto dispensarsi da questo incarico, per una maggiore semplificazione di affari; ma, in se-

guito a nuove insistenze presso il Ministero degli esteri (mi dispiace che non ci sia l'onorevole ministro, non so se sia presente il sotto segretario di Stato degli affari esteri) si crede che quella amministrazione si disponga a prestare questo servizio, a vantaggio dei missionari, e assicurare, in tal modo, il recapito delle somme stanziare in questo bilancio.

Quindi, esprimo questo desiderio e questa raccomandazione, che rivolgo all'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè voglia prescrivere che stia bene oculato nel disporre il pagamento di sussidi a' missionari e preferisca sempre che questi sussidi arrivino ai missionari per mezzo del Ministero degli esteri e pel tramite dei consoli.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Come ha detto l'onorevole relatore, questi uffici si sono fatti.

Spero che il Ministero degli affari esteri aderirà, altrimenti l'onorevole Cuccia sa che la legge di contabilità non permetterebbe un modo diverso di pagamento.

Quindi io dichiaro che ripeterò questi buoni uffici presso il Ministero degli affari esteri, ma, ad ogni modo, anche questi missionari dovrebbero un poco guardarsi dai loro procuratori.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 26, con lo stanziamento di lire 8,303,000.

Capitolo 27. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (*Spese fisse ed obbligatorie*), 2,703,000 lire.

Capitolo 28. Congrua a parroci di chiese conventuali e supplementi di congrua provenienti dalle già Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli (*Spese fisse*), lire 750,000.

Capitolo 29. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 30. Congrua, supplementi di congrua ed annualità diverse passate a carico del fondo pel culto in disgravio dello Stato (*Spese fisse*), lire 1,215,000.

Capitolo 31. Assegni transitori al clero (*Spese fisse*), lire 30,000.

Capitolo 32. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 33. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (*Spese fisse*), lire 150,000.

Capitolo 34. Rendita dovuta ai comuni ed allo

Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spesa obbligatoria*), lire 252,450.

Capitolo 35. Supplementi di congrua concessi dal Fondo per il culto per il disposto dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, lire 370,000.

Merzario. (*Presidente della Sotto-commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Merzario. (*Presidente della Sotto-commissione*). Desidererei avere dall'onorevole ministro, a proposito di questo capitolo, una esplicita dichiarazione. Come la Camera sa, col primo del corrente anno, la congrua dei parroci, ovvero supplemento di congrua concesso ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, venne elevata a 600 lire. Ora vi sono molti parroci, quelli del Lombardo-Veneto, che hanno un assegno di congrua, fissato per decreto napoleonico del 1808, in lire 500. Questo assegno doveva, al pari di quello di tutti i parroci d'Italia, essere stabilito e pagato dal 1° gennaio in lire 600. Ebbene, sino ad oggi, questo aumento non venne concesso formalmente per uno scrupolo legale, mi fu detto, nato in seno alla regia Corte dei conti, la quale non ammise, se io sono bene informato, la registrazione dell'aumento della congrua dei parroci del Lombardo-Veneto, se prima ciascuno d'essi non abbia fatto domanda, e comprovato che quel po' di patrimonio che hanno presentemente, compreso il supplemento pagato per il decreto del 1808, non raggiunga le lire 600; cioè se dal 1808 in poi, non sia aumentato.

Parve al Consiglio d'amministrazione del Fondo culto, come è parso alla Giunta generale del bilancio, che la congrua parrocchiale, per essere ritenuta fino ad oggi in lire 500, tale dovesse ritenersi ancora, e non si avessero ad obbligare i parroci, forniti di così misero assegno, a fare domande, e a sostenere spese per comprovare ciò che è da ritenersi provato, giacchè lo Stato sempre pagò e continua a pagare le congrue o il supplemento di congrue in base al presente reddito di 500 lire. Quindi a togliere di mezzo qualsiasi scrupolo, sempre rispettabilissimo, della R. Corte dei conti, farebbe bene l'onorevole ministro guardasigilli a dichiarare che ai poveri parroci del Lombardo-Veneto, come omai a tutti gli altri del regno d'Italia, sarà concesso l'aumento delle lire 100 senza bisogno che l'ufficiale del registro debba riguardare, ad una ad una, tutte le prebende parrocchiali ritenute povere (e sono veramente povere) mal compensando il piccolo beneficio con altre spese e con inutili vessazioni. Credo, lo ripeto, che avendo la Com-

missione generale del bilancio accettata la massima, stabilita o proposta dall'Amministrazione del fondo culto, anche l'onorevole ministro guardasigilli consentirà, come non ne dubito, a sanzionare, con la sua autorità, una misura, che parmi di ragione e di giustizia; e darà ordine che, senza revisione e riscontri di cespiti di magre rendite, si farà, a tempo e luogo, il pagamento dell'accresciuto assegno, dal 1° gennaio 1888, di lire 100, anche ai poveri parroci del Lombardo-Veneto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Zanardelli, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* Io credo che l'onorevole Merzario (e la Commissione generale del bilancio mi pare che sia perfettamente della sua opinione, secondo quanto rilevo dalla relazione dell'onorevole Cuccia) si apponga al vero. Sembra anche a me che siccome la liquidazione che si era fatta delle congrue delle quali l'onorevole Merzario ha parlato, dipendeva da antichissime disposizioni, producenti diritti acquisiti, non era il caso di modificare quelle liquidazioni a danno di chi ne era in possesso per il solo fatto che si aggiungevano 100 lire alla congrua, trattandosi appunto degli attuali investiti. Non sarebbe quindi che quando la vacanza del beneficio si verificasse, ed al parroco attuale ne succedesse un altro, che dovrebbe aver luogo la nuova liquidazione, secondo le norme nuove. Ripeto quindi che, per quanto riguarda l'assegno già personalmente conseguito, non sia il caso di ritornare sopra le disposizioni precedenti, ond'io insisterò affinché questo beneficio, agli attuali investiti, non venga a mancare.

Presidente. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

Merzario. Io sono lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro guardasigilli, e non posso che ringraziarlo.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 35, nella somma di lire 370,000.

Casuali. — Capitolo 36. Spese casuali, lire 36,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 37. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 200,000.

Capitolo 38. Fondo per le spese impreviste, lire 50,000.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — *Categoria prima.* — *Spese effettive.* — *Spese straordinarie e diverse.* — Capitolo 39. Personale fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 17,530.

Capitolo 40. Assegni ai diurnisti straordinari (*Spese fisse*), lire 34,500.

Capitolo 40. Spesa per ispettori straordinari provinciali (*Spese fisse*), lire 35,000.

Capitolo 42. Pagamento dei debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare. (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 43. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre straordinarie diverse (*Spesa d'ordine*), lire 550,000.

Capitolo 44. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione, lire 160,000.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali.* — Capitolo 45. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (*Spesa d'ordine*), lire 160,000.

Capitolo 46. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni, sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 47. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero

di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (*Spesa obbligatoria*), lire 4,810,000.

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 27,869,880.

Rileggo ora il paragrafo b:

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

Metto a partito questo paragrafo che include l'approvazione della tabella C che ne fa parte integrante. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Leggo ora il paragrafo terzo dell'articolo 2°:

“ Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge. ”

Si dà lettura dell'elenco n. 1 che fa parte integrante di quest'articolo.

Quartieri, segretario, legge:

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
11	Spese di liti e di coazione.
12	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
13	Tassa di manomorta.
14	Tassa sulla ricchezza mobile.
15	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
16	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
17	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
18	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese pel trasporto dei medesimi.
20	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
21	Doti dipendenti da pie fondazioni.
22	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
23	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
25	Spese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
27	Assegni ai membri delle Collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse.
34	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
SPESA STRAORDINARIA.	
42	Papagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare.
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
45	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
46	Sborso di capitoli in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dimettersi per devoluzione, sentenze e transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc.
47	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazioni e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

Ora pongo a partito il paragrafo 3° dell'articolo 2° che rileggo:

“ Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge „ elenco di cui fu data lettura.

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.
(*È approvato*).

Viene ora il secondo capoverso :

“ Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. „

Si dà lettura dell'elenco n. 2, a cui si riferisce questo capoverso:

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
11	Spese di liti e di coazione.
12	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere, ed altre perizie in genere.
13	Tassa di manomorta.
14	Tassa sulla ricchezza mobile.
15	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
16	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
29	Assegni al clero di Sardegna.

Pongo a partito l'ultimo capoverso dell'articolo 2 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

“ Art. 3. — La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella D). ”

Si dà lettura della tabella D, che fa parte integrante di questo paragrafo.

TITOLO I. *Entrata ordinaria.* — Categoria prima. *Entrate effettive.* — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 1,880,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 180.

Capitolo 3. Consolidato pontificio, lire 175.

Capitolo 4. Titoli sul Debito pubblico di Stati esteri, lire 849.90.

Capitolo 5. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte valori, *per memoria.*

Capitolo 6. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 50.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 9,000.

Capitolo 8. Censi, canoni, livelli, ecc., 385,000 lire.

Capitolo 9. Crediti fruttiferi, lire 13,000.

Capitolo 10. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 130,000.

Proventi diversi. — Capitolo 11. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie, lire 4,000.

Capitolo 12. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsì, lire 115,000.

Capitolo 13. Depositi diversi, lire 800.

Capitolo 14. Ricuperi e proventi diversi, lire 145,000.

Capitolo 15. Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato, lire 10,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria.* — Categoria seconda. — *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 16. Prezzo vendita beni di enti soppressi, lire 700,000.

Capitolo 17. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 1,000,000.

Capitolo 18. Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti, lire 2,500.

Capitolo 19. Tassa per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale in Roma, lire 20,000.

Capitolo 20. Esazione di capitali fruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 500,000.

Capitolo 21. Esazione di capitali infruttiferi, lire 20,000.

Capitolo 22. Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da reinvestire, lire 4,000.

Capitolo 23. Ricupero di capitali in dipendenza di conti di reinvestimento, lire 5,000.

INSIEME (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 4,944,554. 90.

Pongo a partito il paragrafo a), il quale comprende l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, tabella D di cui ho già data lettura.

(È approvato).

b) a far pagare le spese dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

TITOLO I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.* — Capitolo 1. Contributo a favore della Direzione generale del Fondo culto per il personale in servizio dell'Asse ecclesiastico di Roma costituente ruolo unico della Direzione medesima (*Spese fisse*), lire 69,000.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse*), lire 7,000.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni (*Spesa di ordine*), lire 15,800.

Capitolo 4. Spese diverse per indennità di missione, servizio esterno e presa di possesso dei beni degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 5. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 15,000.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, economia e stampe (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 7. Fitto dei locali per la residenza della amministrazione (*Spese fisse*), lire 4,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 8. Spese di liti e di coazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 10. Tasse di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 105,000.

Capitolo 11. Tassa di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 330,000.

Capitolo 12. Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Riparazioni ordinarie ai fabbricati (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 8,000.

Capitolo 16. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 537. 60.

Capitolo 17. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 215,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 18. Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 825,000.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 28,000.

Capitolo 20. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 26,962. 40.

Capitolo 21. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato (*Spese fisse*), lire 2,683.86.

Capitolo 22. Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 150,000.

Capitolo 23. Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatorii, musei e oggetti d'arte (*Spese fisse*), lire 85,119. 20.

Capitolo 24. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale ad detto al culto, lire 70,000.

Capitolo 25. Fondo di religione e di beneficenza, lire 200,000.

Spese casuali — Capitolo 26. Casuali, lire 8,000.

Fondi di riserva — Capitolo 27. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 10,000.

Capitolo 28. Fondo di riserva per le spese imprevedute, lire 10,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — *Spese straordinarie diverse.* — Capitolo 29. Personale fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 30,500.

Capitolo 30. Compensi per lavori straordinari, lire 10,000.

Capitolo 31. Spese diverse per concentramento di monache (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 32. Spese relative alla dismissione di beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc. (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Capitolo 33. Restituzione di somme indebitamente conseguite (*Spesa d'ordine*), lire 10,000.

Capitolo 34. Restituzione di rendite in dipendenza di conti di reinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 125,000.

Capitolo 35. Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati in Roma (*Spesa d'ordine*), lire 1,250.

Capitolo 36. Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 37. Restituzione di depositi, lire 800.

Capitolo 38. Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie, lire 4,000.

Capitolo 39. Assegno per la ricostruzione della basilica di S. Paolo, lire 160,000.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — Capitolo 40. Riparazioni straordinarie ai fabbricati (*Spesa d'ordine*), lire 100,616.

Capitolo 41. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (*Spesa d'ordine*), lire 20,000.

Capitolo 42. Acquisto di rendita per impiego prezzo beni degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,101,884.

Capitolo 43. Acquisto di rendita per impiego prezzo beni degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*) lire 1,000,000.

Capitolo 44. Acquisto rendita in dipendenza di riscossioni di tasse di svincolo degli enti posti in Roma (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 45. Acquisto di rendita per impiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Capitolo 46. Restituzione delle frazioni di ca-

pitali riscossi in dipendenza dei conti di reinvestimento per gli enti conservati (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Pongo dunque a partito il paragrafo 6 che include l'allegato *E* ossia: Stato di previsione della spesa dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ora viene il 2° comma dell'articolo 3°.

“ Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dello stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma e del fondo speciale, di cui sopra è menzione, quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Si da lettura dell'elenco n. 3 che fa parte integrante di questo paragrafo.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 3. Aggio per le riscossioni.

Capitolo 4. Spese diverse per indennità di missione, servizio esterno e presa di possesso dei beni degli enti soppressi.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, economia e stampe.

Capitolo 8. Spese di liti e di coazioni.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita di beni.

Capitolo 10. Tassa di manomorta.

Capitolo 11. Tassa di ricchezza mobile.

Capitolo 12. Tassa di fabbricati, fondi rustici e tassa acque.

Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.

Capitolo 14. Riparazioni ordinarie ai fabbricati.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.

Capitolo 16. Doti dipendenti da pie fondazioni.

Capitolo 17. Adempimento di pie fondazioni e ufficiature delle chiese.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse in Roma.

Capitolo 20. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.

Spesa straordinaria. — Capitolo 31. Spese diverse per concentramento di monache.

Capitolo 32. Spese relative alla dismissione dei beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc.

Capitolo 33. Restituzione di somme indebitamente conseguite.

Capitolo 34. Restituzione di rendite in dipendenza di conti di reinvestimento.

Capitolo 35. Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati in Roma.

Capitolo 36. Restituzioni di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie.

Capitolo 40. Riparazioni straordinarie di fabbricati.

Capitolo 41. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.

Capitolo 42. Acquisto di rendita per impiego prezzo beni degli enti soppressi.

Capitolo 43. Acquisto di rendita per impiego beni degli enti conservati.

Capitolo 44. Acquisto di rendita in dipendenza riscossioni tasse di svincolo degli enti in Roma.

Capitolo 45. Acquisto di rendita per impiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati.

Capitolo 46. Restituzione delle frazioni di capitali riscossi in dipendenza dei conti di reinvestimento per gli enti conservati.

Metto a partito il paragrafo 3° con l'elenco n. 3 che ne fa parte integrante.

(*È approvato*.)

Paragrafo ultimo:

“ Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per lo stralcio dell'Asse ecclesiastico e pel fondo speciale di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. „

Si dia lettura dell'elenco n. 4 che fa parte integrante di questo paragrafo.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 3. Aggio per le riscossioni.

Capitolo 4. Spese diverse per indennità di missione, servizio esterno e presa di possesso dei beni degli enti soppressi.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, economia e stampe.

Capitolo 8. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.

Capitolo 10. Tassa di manomorta.

Capitolo 11. Tassa di ricchezza mobile.

Capitolo 12. Tassa sui fabbricati e fondi rustici, e tassa acque.

Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Pongo a partito il paragrafo ultimo con l'elenco n. 4 che ne fa parte integrante.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Autorizzazione di storni di somme e di prelevamento dal fondo delle spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88 per il servizio del Catasto, e per il disegno di legge sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si proceda alla chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Presenti e votanti 206

Maggioranza 104

Voti favorevoli . . . 178

Voti contrari 28

(La Camera approva).

Autorizzazione di storni di somme e di prelevamento dal fondo delle spese impreviste nel

bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88 per il servizio del Catasto.

Presenti e votanti 206

Maggioranza 104

Voti favorevoli . . . 175

Voti contrari 31

(La Camera approva).

Credo che la Camera voglia rimandare il seguito dei suoi lavori a domani.

Voci. Sì! sì!

La seduta termina alle 6.25.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione dei disegni di legge:

1. Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia. (28)

2. Modificazioni alle leggi postali. (87)

3. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)

4. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

5. Concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco Di Kossuth. (120)

6. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

7. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

8. Pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. (72)

9. Sulla emigrazione. (85)

10. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89. (51)

11. Modificazione alla legge sull'ordinamento del regio esercito. (113)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.